ATO Centro - Est

Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale Centro - Est
della Città Metropolitana di Genova

# Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato

Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n°32 del 13 novembre 2019

Città Metropolitana
di Genova

Città Metropolitana di Genova

**Direzione Ambiente**
**Servizio Gestione Risorse in Rete**
**Ufficio Servizio Idrico Integrato**
**A.T.O. Centro - Est**

# Sommario

**Sommario** ..... 2

PARTE I: DISPOSIZIONi GENERALI ..... 6

TITOLO I: Premesse e finalità ..... 6

Art. 1 – Definizioni ..... 6

Art. 2 – Premesse ..... 14

Art. 3 – Oggetto e finalità del Regolamento ..... 14

PARTE II: SERVIZIO ACQUEDOTTO ..... 15

TITOLO I: Servizio somministrazione acqua potabile ..... 15

Art. 4 – Contratto di somministrazione ..... 15

Art. 5 – Tipologie di utenza ..... 16

Art. 6 – Tariffa ..... 17

Art. 7 – Domanda e condizioni per l'allaccio alla rete ..... 18

Art. 8 – Deposito cauzionale ..... 19

Art. 9 – Modalità di fatturazione e di pagamento ..... 20

Art. 10 – Importi accessori ..... 21

Art. 11 – Determinazione dei consumi ..... 21

Art. 12 – Durata e modifiche del contratto ..... 22

Art. 13 – Volture e subentri ..... 23

Art. 14 – Rinuncia all'allaccio ..... 23

Art. 15 – Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive ..... 23

Art. 16 – Interruzioni e irregolarità del servizio ..... 23

Art. 17 – Controlli ..... 24

TITOLO II: DISPOSIZIONI TECNICHE ..... 25

Art. 18 – Allaccio e punto di consegna ..... 25

Art. 19 – Pressione e portata ..... 26

Art. 20 – Strade non canalizzate ..... 27
Art. 21 – Posizione degli apparecchi di misura ..... 28
Art. 22 – Impianti interni ..... 30
Art. 23 – Prescrizioni ..... 30
Art. 24 – Impianti di pompaggio ..... 31
Art. 25 – Verifica dei misuratori ..... 31
TITOLO III: BOCCHE ANTINCENDIO ..... 32
Art. 26 – Bocche antincendio ad uso privato ..... 32
Art. 27 – Canone e deposito cauzionale ..... 33
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI ..... 33
Art. 28 – Prescrizioni generali ..... 33
Art. 29 – Consumo anomalo - perdite di acqua ..... 34
Art. 30 – Attività informativa ..... 35
PARTE III: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ..... 36
TITOLO I: PREMESSE E FINALITÀ ..... 36
Art. 31 – Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione ..... 36
Art. 32 – Catasto degli scarichi ..... 37
Art. 33 – Contratto di servizio ..... 37
Art. 34 – Prestazione del servizio ..... 38
TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI ALLACCI E DEGLI SCARICHI ..... 38
Art. 35 – Autorizzazioni ..... 38
Art. 36 – Obbligo di allaccio ..... 39
Art. 37 – Domanda di autorizzazione all'allaccio ..... 40
Art. 38 – Lavori di allaccio ..... 42
Art. 39 – Norme tecniche ..... 42
Art. 40 – Modifica dell'allaccio ..... 45

Art. 41 – Servitù di fognatura ..... 45

Art. 42 – Strade ed aree private ..... 45

Art. 43 – Assimilazione degli scarichi industriali a quelli domestici ..... 45

Art. 44 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – Parte generale ..... 48

Art. 45 – Autorizzazione Unica Ambientale: definizione e modalità presentazione istanza ..... 48

Art. 46 – Acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio delle aree esterne recapitanti in fognatura ..... 49

Art. 47 – Altre tipologie di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura ..... 50

Art. 48 – Parere Tecnico del Gestore ..... 50

Art. 49 – Attivazione e cessazione dello scarico ..... 50

Art. 50 – Impianti fognari interni ..... 51

Art. 51 – Strumenti di misura e di analisi ..... 51

Art. 52 – Valori limite di emissione in pubblica fognatura ..... 52

Art. 53 – Divieto di diluizione ..... 52

Art. 54 – Impianti di trattamento ..... 53

Art. 55 – Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico ..... 53

Art. 56 – Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue ..... 54

Art. 57 – Scarichi vietati ..... 54

Art. 58 – Controlli, accertamenti e verifiche ..... 54

PARTE IV: DISPOSIZIONI SULLA MOROSITA', DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI ..... 56

TITOLO I: DISPOSIZIONI SULLA MOROSITA' ..... 56

Art. 59 – Sollecito bonario di pagamento ..... 56

Art. 60 – Procedura per la costituzione in mora ..... 57

Art. 61 Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora ..... 61

Art. 62 Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento ..... 62

Art. 63 Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile ..... 62

Articolo 64 Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile ... 65

Articolo 65 Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità ..... 66

Articolo 66 Indennizzi ..... 67

Articolo 67 Obblighi di comunicazione e registrazione per i gestori del SII ..... 68

TITOLO II: DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI ..... 68

Art. 68– Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione ..... 68

Art. 69 – Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali ..... 69

Art. 70 – Riciclo delle acque reflue industriali ..... 69

Art. 71 – Norma di rinvio ..... 69

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI ..... 70

Art. 72 – Modifiche non sostanziali ..... 70

Art. 73 – Reclami ..... 70

Art. 74 – Identificazioni dei dipendenti ..... 70

Art. 75 – Trattamento dei dati personali ..... 70

Art. 76 – Controversie ..... 70

APPENDICE A: NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..... 72

## PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

## TITOLO I: Premesse e finalità

### Art. 1 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento e della normativa vigente, s'intende per:

**a. Organismi**

**ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

**A.T.O.**: Ambito Territoriale Ottimale Centro – Est della Città Metropolitana di Genova.

**Conferenza Metropolitana**: l'assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali costituenti l'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro – Est.

**Consiglio Metropolitano**: l'organo di indirizzo e controllo composto dal sindaco Metropolitano e dai Consiglieri Comunali.

**Ente di governo dell'ambito** (E.G.A.) è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche;

**Gestore Unico**: soggetto cui è stato affidato il S.I.I. e la responsabilità del coordinamento di cui all'articolo 2.

**Piano d'Ambito**: è il documento di programmazione costituito da:

a) ricognizione delle infrastrutture;

b) programma degli interventi;

c) modello gestionale ed organizzativo;

d) piano economico finanziario.

**Società Operative Territoriali (S.O.T.)**: soggetti cui è stata riconosciuta la titolarità di tutto o parte del Servizio Idrico Integrato in zone determinate del territorio dell'A.T.O. Centro - Est, attraverso il coordinamento del Gestore Unico.

**Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)**: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del S.I.I.

**Ufficio d'Ambito Centro - Est**: struttura della Città Metropolitana di Genova che opera per l'attuazione delle decisioni del Consiglio Metropolitano, previo parere della Conferenza Metropolitana.

### b. Parti tecniche

**Acque bianche**: le acque esclusivamente meteoriche e di lavaggio delle aree esterne.

**Acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

**Acque nere**: acque reflue domestiche/industriali/urbane (si vedano definizione successive).

**Acque reflue domestiche**: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

**Acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

**Acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, provenienti da agglomerato.

**Acque di lavaggio**: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.

**Acque meteoriche di dilavamento**: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

**Acque di prima pioggia**: acque meteoriche di dilavamento corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante e provenienti da spazi scoperti, annessi o non ad insediamenti, sui quali siano svolte una o più attività (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi, ecc.) che ne possano provocare l'inquinamento. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono ad un intervallo di tempo non inferiore alle 48 ore.

**Agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che

economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

**Allacciamento all'acquedotto**: è la parte di impianto, costituita dai materiali ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'utente.

**Bocche antincendio**: dispositivi pubblici atti al collegati e alimentazione di attrezzature per lo spegnimento di incendi e/o per altre funzioni legate all'emergenza; sono costituite di norma da un bocchettone unificato per l'attacco con relativa valvola di intercettazione.

**Derivazione di utenza**: insieme di tubazioni e loro accessori collocati tra la condotta stradale di distribuzione ed il gruppo di misura.

**Fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

**Impianto interno**: è la parte di impianto di proprietà dell'utente che parte dal punto di consegna. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell'impianto interno è a carico dell'utente.

**Impianto antincendio**: dispositivi privati atti al collegamento e alimentazione di attrezzature per lo spegnimento di incendi e/o per altre funzioni legate all'emergenza; coincide con l'impianto interno.

**Insediamento**: dizione generica con la quale s'individuano uno o più edifici od installazioni, anche collegamenti tra loro in un'area determinata ed a qualsiasi uso adibiti, dai quali abbiano origine uno o più scarichi terminali.

**Insediamenti esistenti**: insediamenti attivati prima dell'entrata in funzione in una determinata zona di un collettore fognario comunale o prima della modifica del sistema fognario già operante, come per esempio il passaggio da sistema fognario misto a sistema fognario separato.

**Misuratore** è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;

**Pozzetto rete idrica**: è il manufatto che, di norma, contiene il misuratore con le relative valvole.

**Punto di consegna**: è individuato nella bocca di uscita del misuratore o della valvola di non ritorno, nel caso in cui sia stata installata dal gestore a valle del misuratore stesso. Nelle bocche antincendio il punto di consegna corrisponde alla bocca di uscita della valvola di manovra/di alimentazione del gestore.

**Rete fognaria**: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

**Rete bianca**: rete adibita al convogliamento e allontanamento delle sole acque bianche.

**Rete nera**: rete adibita al convogliamento o allontanamento delle acque nere.

**Rete mista**: rete adibita al convogliamento o allontanamento delle acque bianche e nere.

**Fognolo**: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allaccio alla rete fognaria.

**Collettore**: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalla rete fognaria nera, nonché quelle addotte da fognoli e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale.

**Depuratore o impianto di trattamento effluenti**: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e inorganico delle acque reflue mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

**Stazione di sollevamento (o di pompaggio)**: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche atto a consentire l'immissione in fognatura dei reflui, anche a fronte di dislivelli in contro pendenza posti tra la quota dell'insediamento e quella della rete fognaria.

**Pozzetto su rete pubblica**: manufatto che consente il collegamento tra il fognolo privato e la rete fognaria pubblica e/o che consente l'ispezione della rete stessa.

**Chiusino**: la copertura del pozzetto.

**Caditoia**: apertura sul sedime stradale, munita di griglia, per l'immissione delle acque meteoriche o di lavaggio in fognatura.

**Allaccio rete nera**: l'insieme delle opere idrauliche ed edili necessarie per realizzare il collegamento alla pubblica fognatura.

**Scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

**Scarichi esistenti**: scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13.06.1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e di affidamento di lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data del 13.06.1999, erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13.06.1999 erano in esercizio e già autorizzati.

**Scarichi nuovi**: scarichi attivati dopo il 13-06-1999.

**Stabilimento Industriale, stabilimento**: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla Parte Terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

**Superfici scolanti**: insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta, oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

**Valore limite di emissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di

protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

### c. Utenze e consumi

**Autolettura**: il numero che compare sul misuratore ad una certa data che è stato rilevato dall'utente e comunicato al Gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione.

**Bonus sociale idrico:** misura volta a ridurre la spesa per servizio di acquedotto di una famiglia in condizioni di disagio economico e sociale. Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua, pari a L. 50/giorno, a persona per anno, corrispondente al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

**Carta del Servizio Idrico Integrato** (d'ora in poi Carta del Servizio): è il documento, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII con l'obiettivo di contribuire a migliorarne sia la qualità dei servizi forniti, sia il rapporto tra i Clienti e la Società fornitrice dei servizi. La Carta del Servizio è disponibile nel sito internet dell'A.T.O. Centro – Est e del Gestore.

**Consumo anomalo**: scostamento di almeno il doppio rispetto al consumo storico dell'utente.

**Consumo stimato**: i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal misuratore o autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale calcolato con il rapporto tra il consumo medio annuo e 365 giorni e moltiplicato per i giorni per cui è necessario effettuare la stima.

**Consumo fatturato**: il consumo di acqua, in mc, fatturato nella fattura per il periodo di competenza. Può essere diverso dal consumo rilevato, quando al consumo rilevato è aggiunta una parte di consumo stimato, dall'ultima lettura o autolettura fino all'emissione della fattura.

**Consumo rilevato**: il consumo di acqua, in mc, tra due letture del misuratore rilevate o autoletture; è pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal misuratore al momento dell'ultima lettura rilevata o dell'ultima autolettura ed in numeri indicati dal misuratore al momento della precedente lettura rilevata o autolettura.

**Consumo medio annuo** (ex consumo storico): il consumo definito dal rapporto tra la differenza delle due ultime letture rilevate e il numero dei giorni

intercorrenti tra le stesse pari ad almeno 300 giorni; il risultato di suddetta operazione è moltiplicato per 365 giorni e per la percentuale di variazione del consumo annuo rispetto agli ultimi tre anni, non comprensivo del consumo dell'eventuale perdita. Come previsto dalle deliberazioni ARERA in caso di mancanza di consumo storico si applica il consumo storico simile per categoria d'uso.

**Deposito cauzionale**: la somma di denaro che l'utente versa al Gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.

**Fasce di consumo**: quota variabile del servizio di acquedotto, articolata in fasce di consumo, rispettivamente a tariffa agevolata, a tariffa base, e fasce di eccedenza – primo – secondo e terzo supero.

**Fattura**: il documento che il Gestore trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi dallo stesso forniti direttamente ed indirettamente, ivi compresi i conguagli i consumi effettivi e quelli stimati.

**Lettura rilevata**: la rilevazione del dato espresso dal numeratore del misuratore ad una certa data.

**Metro cubo**: è l'unità di misura generalmente utilizzata (mc) per indicare i consumi di acqua - 1 mc equivale a 1000 litri.

**Morosità**: la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della fattura può comportare l'addebito di interessi di mora.

**Prezzario**: il documento che riporta i prezzi applicati alle utenze per allacciamento e per prestazioni accessorie. È riportato nella Allegato A al presente regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Quantitativo essenziale di acqua:** vedasi bonus sociale idrico;

**Quota Fissa di servizio**: la quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il Gestore sostiene per erogare il servizio. In fattura è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato.

**Sospensione del servizio**: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;

**Tipologia di utenza**: la tipologia contrattuale, individuata in base all'utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Ad ogni tipologia di fornitura corrisponde una specifica tariffa.

**Utenza condominiale**: l'utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiali sono, a tutti gli effetti, equiparate alle utenze finali. Il titolare del contratto è il condominio.

**Utente finale**: la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII.

## Art. 2 – Premesse

1. Il Gestore provvede alla gestione diretta del S.I.I., secondo le decisioni del Consiglio Metropolitano, previo parere obbligatorio della Conferenza Metropolitana.

2. Il Gestore si avvale di Società Operative Territoriali per la gestione integrata del S.I.I.. Le Società Operative territoriali svolgono il servizio sotto il coordinamento del Gestore.

3. La gestione del servizio comprende, oltre al mantenimento in efficienza, alla razionalizzazione e al controllo di quanto esistente, la progettazione e la costruzione di nuovi impianti finalizzati alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche dell'A.T.O.

4. Il presente Regolamento è parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio, senza che ne occorra la materiale trascrizione; l'utente deve dichiarare di conoscerlo e accettarlo nel contratto di somministrazione stesso e ne riceve gratuitamente una copia nelle more della sottoscrizione del contratto.

5. Il Gestore si impegna a rendere noto il presente Regolamento ai titolari di contratti già in essere tramite avviso in fattura e sito internet.

6. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Gestore, nonché sul sito internet "https://ambiente.cittametropolitana.genova.it". Ciascun cittadino può chiederne gratuitamente copia.

7. Il personale incaricato dal Gestore nell'espletamento delle sue funzioni assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale.

## Art. 3 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei reflui nel territorio di competenza dell'A.T.O. Centro – Est della Città Metropolitana di Genova, compresa la disciplina degli allacci e degli scarichi delle acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura.

2. Le finalità del presente Regolamento sono:

    a) promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo dei reflui ai fini generali di salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'utilizzo umano;

b) promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori e per il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;

c) tutelare la regolarità e funzionalità delle infrastrutture idriche destinate all'approvvigionamento, trattamento e distribuzione di acqua potabile, delle infrastrutture di pubblica fognatura destinate alla raccolta delle acque reflue, degli impianti di depurazione e quant'altro debba essere specificatamente depurato per il successivo smaltimento.

## PARTE II: SERVIZIO ACQUEDOTTO

## TITOLO I: Servizio somministrazione acqua potabile

### Art. 4 – Contratto di somministrazione

1. La fornitura del servizio di acquedotto avviene a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente del contratto di somministrazione secondo le disposizioni emanate dall'ARERA, in cui sono specificate le condizioni di utilizzo del servizio ed è sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il contratto si conclude secondo la normativa vigente.

3. Il contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla somministrazione dell'acqua.

4. Il contratto indica la tipologia di fornitura dell'acqua (come specificato all'Art.5 Tipologie d'utenza).

5. L'utente non deve utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati, pena la revoca della fornitura. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore per gli eventuali aggiornamenti contrattuali.

6. In caso di approvvigionamento idrico da fonti non di competenza del Gestore (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, acquedotti privati o consortili), l'utente è esentato dal pagamento della quota di tariffa riferita al consumo di acqua ad uso potabile. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura l'utente è tenuto a presentare apposita dichiarazione riportante il volume di acqua prelevato dalla fonte autonoma e quello scaricato in fognatura per la fatturazione dei servizi erogati dal Gestore. Le dichiarazioni dovranno essere inviate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento o entro la data comunicata dal Gestore. In assenza di suddetta dichiarazione, previo avviso all'utente, nell'arco di tre mesi dalla scadenza di cui sopra, il Gestore fatturerà il consumo medio precedentemente

fatturato o in assenza di questo il consumo medio annuo per medesima categoria tariffaria. Nel caso di scarichi classificati industriali si rimanda all'art. 33 comma 5.

## Art. 5 – Tipologie di utenza

1. Si individuano le seguenti tipologie di utenza:

   - uso domestico residente: comprende esclusivamente i consumi domestici dei residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico misuratore; l'uso è concesso solo nel caso in cui il titolare del contratto sia residente, per le utenze condominiali farà fede la dichiarazione dell'Amministratore.

   - uso domestico non residente: comprende esclusivamente i consumi domestici dei non residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico misuratore.

   - uso industriale, commerciale ed artigianale: è considerata tale quella relative alle attività produttive non agricole e zootecniche.

   - uso agricolo: è considerata fornitura ad uso agricolo quella destinata ai coltivatori diretti con non più di due dipendenti.

   - uso zootecnico: è considerata fornitura ad uso zootecnico quella destinata all'allevamento del bestiame e trasformazione del latte con lavoro prevalentemente proprio e/o dei familiari con non più di due dipendenti.

   - uso frantoi: è considerata fornitura ad uso frantoio quella destinata all'attività di produzione di olio ad uso alimentare con lavoro prevalentemente proprio e/o dei familiari, nonché delle cooperative agricole, con non più di due dipendenti.

   - uso appezzamenti a difesa del territorio: è considerata fornitura ad uso appezzamenti a difesa del territorio quella destinata al conduttore di fondo a destinazione agricola, senza scopo di lucro e non iscritto negli appositi albi e/o registri, con le limitazioni stabilite dall'ATO.

   - usi diversi: usi non contemplati nell'elenco degli usi idrici previsti nel presente regolamento.

   - uso non potabile: è considerata fornitura a uso non potabile l'acqua non trattata o quella derivante dal ciclo di depurazione dei reflui, eventualmente utilizzabile a scopo irriguo, antincendio ecc.

   - uso temporaneo: per forniture temporanee si intendono quelle relative a impianti provvisori, fiere e manifestazioni ed ogni fornitura a carattere saltuario. Le modalità

e indicazioni relative alle forniture normali si intendono estese a quelle per forniture temporanee. Le richieste di fornitura ad uso temporaneo prevedono l'installazione di un misuratore provvisorio ovvero l'applicazione di un deposito cauzionale forfettario da corrispondersi in via anticipata e commisurato in base ai tempi di permanenza ed al numero delle persone servite. Per tali forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognatura e depurazione. Sono a carico dell'utente le spese di allacciamento.

- uso cantiere: riguarda i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili. In tali ipotesi, la durata del contratto non può essere superiore alla durata della concessione edilizia rilasciata nel caso di edilizia privata oppure al termine contrattuale di esecuzione delle opere nel caso di appalti pubblici. Con la chiusura del cantiere occorre presentare domanda di recesso dal contratto di somministrazione. Per tali forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognature e depurazione ove vi sia l'utilizzo dei relativi servizi. Sono a carico dell'utente le spese di allacciamento.
- uso antincendio: per l'alimentazione di idranti ed impianti antincendio in genere.
- uso comunale: sono considerate forniture per uso comunale quelle gestite dalle Amministrazioni Comunali, e Città Metropolitana, senza scopo di lucro destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per esigenze connesse alla collettività. Rientra in tale tipologia il funzionamento di bocche antincendio posizionate su suolo pubblico.
- uso impianti sportivi: adottata per le strutture sportive metropolitane/comunali e convenzionate.

## Art. 6 – Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è calcolata ai sensi della normativa vigente che definisce le componenti di costo e determina la tariffa.
2. Il corrispettivo del servizio di somministrazione acqua è costituito dalla quota variabile e dalla quota fissa acquedotto. La quota fissa e la quota variabile sono approvate ai sensi della normativa vigente e riscosse dal Gestore operativo. Alla tariffa si applica l'IVA e le componenti perequative (che il Gestore verserà alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) determinate dall'ARERA.
3. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura il corrispettivo del servizio idrico comprende anche le tariffe e le Quote Fisse di fognatura e depurazione.

4. Nel corso del contratto di somministrazione previa Deliberazione della Città Metropolitana, le tariffe e le quote fisse possono subire variazioni, nei limiti della normativa vigente, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.

5. L'articolazione tariffaria del S.I.I. è strutturata con Deliberazione della Città Metropolitana coerentemente con le disposizioni dell'ARERA.

## Art. 7 – Domanda e condizioni per l'allaccio alla rete

1. La domanda per l'allaccio alla rete idrica, redatta in conformità ai moduli disponibili presso il Gestore, deve essere sottoscritta dal richiedente, sia esso proprietario o utilizzatore a vario titolo dell'immobile - salvo i casi di rappresentanza legale o volontaria previsti dalla legge - e presentata agli uffici preposti del Gestore.

2. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione, la tipologia della fornitura per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua, la portata e ogni altro dettaglio idoneo a circostanziarne l'uso (p.e.: negozi, bar, ecc.).

3. Il Gestore rilascia ricevuta della domanda ai fini del riscontro del termine stabilito dalla Carta del Servizio.

4. Il Gestore predispone un preventivo di spesa per la realizzazione dell'allaccio, con validità semestrale.

5. Il Gestore esegue il lavoro per la parte di competenza, in seguito al versamento dell'importo preventivato, nel rispetto degli standard di servizio adottati. L'utente esegue a propria cura e spese il lavoro per la parte di competenza.

6. Per le pertinenze delle unità immobiliari che non usufruiscono di fornitura condominiale ove non sia possibile l'attacco sull'impianto comune, con adeguamento del relativo contratto l'utente può richiedere l'installazione di un apposito misuratore, previo pagamento delle relative spese e stipulazione del contratto di fornitura.

7. Per l'uso zootecnico, agricolo e frantoi e per l'uso appezzamenti a difesa del territorio ed impianti sportivi comunali la domanda è soggetta all'autorizzazione da parte dell'A.T.O. Centro – Est e concessa previa installazione di un misuratore dei consumi di acqua ad uso specifico ed in presenza dei requisiti stabiliti dalle Decisioni A.T.O. Centro - Est vigenti.

8. L'A.T.O. Centro - Est rilascia le autorizzazioni di cui al comma 7 entro 90 giorni dall'istanza del richiedente, salvo eventuale interruzione dei termini per acquisizione di necessarie integrazioni o per tardiva trasmissione della documentazione da parte del Gestore.

## Art. 8 – Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale è una somma versata dall'utente a copertura delle obbligazioni relative al contratto ed è variabile in funzione della tipologia di fornitura.

2. Il deposito cauzionale è fruttifero e non è soggetto ad IVA.

3. L'ammontare dell'importo del deposito cauzionale e le modalità di applicazione sono determinate secondo i criteri di cui alle Deliberazioni dell'ARERA.

4. Il deposito cauzionale applicato dal Gestore è determinato pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità riferiti al consumo dell'anno precedente.

5. Il Gestore non può richiedere all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

6. Il deposito cauzionale non è dovuto qualora:

   a) l'utente provveda al pagamento delle fatture tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito (se prevista tra le modalità di pagamento del Gestore);

   b) l'utente usufruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza;

   c) l'utenza sia intestata ad uno degli enti locali di seguito indicati: Regione Liguria ed Enti da essa dipendenti, Città Metropolitana di Genova e Comuni ad essa appartenenti, come da elenco fornito dall'E.G.A..

7. Al momento dell'attivazione dell'utenza il Gestore determina il valore del deposito cauzionale sulla base di un valore determinato in relazione al consumo medio annuo per tipologia di utenza.

   Tale importo, sulla base delle indicazioni dell'ARERA è fatturato con le seguenti modalità:

   - una I tranche pari al 50% al momento dell'attivazione;
   - una II tranche pari ad un ulteriore 25% nella prima fattura utile;
   - una III tranche pari al restante 25% nella fattura successiva.

È facoltà del Gestore, sentito l'utente, posticipare la fatturazione della I tranche alla prima fattura utile. In questo caso nella II tranche è fatturato il 75% dell'importo dovuto.

8. Il Gestore con cadenza annuale procede all'aggiornamento del deposito cauzionale sulla base del consumo dell'anno precedente. Il Gestore, ricalcolato il deposito cauzionale:

   a) restituisce l'eventuale differenza a favore dell'utente finale nella prima fattura utile;

b) addebita l'eventuale differenza dovuta dall'utente finale rateizzandola in almeno due bollette.

9. Il Gestore può reintrodurre il deposito cauzionale in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non andato a buon fine e/o revoca della stessa.

10. Per i titolari di contratti in essere che hanno successivamente attivato la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito è prevista la restituzione del deposito cauzionale qualora fosse stato versato al Gestore.

11. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali, senza che l'utente sia tenuto a presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

12. Per le utenze condominiali il deposito cauzionale massimo, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, determinati ai sensi del precedente comma 4, riferito agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.

13. In caso di morosità, di cui al successivo Titolo I Parte IV, non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il Gestore trattiene la somma versata e fattura nuovamente l'ammontare corrispondete al deposito cauzionale nella fattura successiva.

## Art. 9 – Modalità di fatturazione e di pagamento

1. I corrispettivi per il servizio idrico integrato devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura con le altre modalità, indicate nella Carta del Servizio, che il Gestore mette a disposizione.

2. La frequenza di fatturazione e di rilevazione delle letture devono rispettare lo standard minimo previsto dalle Deliberazioni ARERA. La frequenza di fatturazione sarà di norma trimestrale. In relazione alla tipologia di utenza, all'uso e alla fascia di consumo annuo è prevista una maggiore frequenza di fatturazione: bimestrale o mensile. La frequenza di rilevazione delle letture è stabilita dalla Carta del Servizio.

3. La fattura contiene le informazioni indicate dall'ARERA ed in particolare quelle relative all'utente finale e alla fornitura, il periodo di riferimento della fatturazione, la data e il numero delle letture effettuate ed in consumi rilevati, i conguagli, le modalità di pagamento, il deposito cauzionale eventualmente versato e le informazioni relative a guasti, disservizi e reclami.

4. Il Gestore, su richiesta dell'utente, può concedere forme di rateizzazione qualora l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti. La rateizzazione deve essere richiesta

entro la data di scadenza della fattura cui si riferisce il pagamento e concludersi entro la data di scadenza della fattura successiva.

## Art. 10 – Importi accessori

1. Possono essere inseriti in fattura importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo:

   a) spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto);

   b) eventuali imposte di legge;

   c) imposta di bollo gravante sui contratti e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

   d) arrotondamenti;

   e) interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture, spese postali ed eventuali costi sostenuti per i solleciti e/o le attività di sospensione e riattivazione della fornitura per morosità;

   f) importi per lavori richiesti dall'utente (es. installazione o spostamento del misuratore, costi di allaccio, sopralluogo, verifica misuratori, bocche antincendio). In tal caso il Gestore si assume l'obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa il dettaglio delle operazioni e l'importo da corrispondere;

   g) componenti perequative UI1, UI2, UI3 ed altre definite dall'ARERA.

2. Tali importi sono determinati dalla legge o dalle Autorità competenti.

## Art. 11 – Determinazione dei consumi

1. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore oppure comunicata dall'utente, di norma dietro invito del Gestore. In caso di alimentazione mediante sistema a bocca tassata, il consumo è determinato in base al calibro del dispositivo di regolazione e della pressione a monte. Non sono ammesse forniture prive di strumenti di misurazione dei consumi. Il sistema di fornitura a "bocca libera", laddove esista ancora, deve avere fatturazione forfettaria basata sullo scaglione della tariffa base dell'uso domestico residente stabilito dall'A.T.O. Centro – Est.

2. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà privata.

3. L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del misuratore.

4. In caso di mancata lettura per causa dell'utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento o manomissione del misuratore, il Gestore determina i consumi sulla base del consumo medio annuo rapportato ai giorni solari per cui è necessario effettuare la stima.

5. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi per causa imputabile all'utente si protragga per periodi superiori a un anno, il Gestore può inviare una diffida con preavviso di sospensione fornitura tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ove l'utente non provveda alla comunicazione della lettura oppure non consenta l'accesso al misuratore da parte del Gestore nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il Gestore può procedere alla sospensione della somministrazione di acqua.

6. Il ripristino dell'erogazione all'utente è subordinato alla verifica dei consumi del periodo ed al loro addebito, oltre al pagamento di eventuali oneri per costi supplementari sostenuti dal Gestore.

7. L'utente non può pretendere alcun risarcimento danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dovuto alle cause suddette.

## Art. 12 – Durata e modifiche del contratto

1. Salvo condizioni specifiche previste nel contratto stesso, esso ha durata indeterminata.

2. Per le forniture domestiche la facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto e presentata al Gestore il quale provvede alla rilevazione dei consumi, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione.

3. Per le forniture non domestiche per le quali il Gestore può richiedere un preavviso, stabilito nel termine di 30 giorni, la facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto e presentata al Gestore il quale provvede alla rilevazione dei consumi, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione.

4. Le spese per la risoluzione del contratto sono a carico dell'utente e sono approvate dall'E.G.A. nell'ambito delle prestazioni accessorie.

5. In mancanza di disdetta, il titolare del contratto è l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi.

6. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente rimane titolare del contratto fino alla voltura del subentrante.

7. La riattivazione del servizio, nel caso in cui il misuratore sia stato sigillato, è svolta esclusivamente dal Gestore, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di somministrazione da parte dall'utente che subentra.

8. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge.

## Art. 13 – Volture e subentri

1. Le volture e i subentri sono disciplinati dalla Carta del Servizio e dal Prezzario di cui all'Allegato A.

## Art. 14 – Rinuncia all'allaccio

1. Se nel corso dell'iter di esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allaccio, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito e alle eventuali spese amministrative già sostenute (es. per la richiesta di permesso di rottura suolo dell'Ente competente), trattenendole sulle somme già versate dall'utente.

## Art. 15 – Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive

1. La somministrazione di acqua è concessa a uso esclusivo dell'utente il quale non può a sua volta cederla a terzi, pena la risoluzione del contratto di somministrazione.

2. In tal caso il Gestore, salvo preavviso da inviarsi tramite raccomandata A.R., può risolvere il contratto di somministrazione.

3. E' vietato derivare acqua da fontanelle o da altri punti di derivazione pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore e l'autorizzazione dei titolari di dette utenze.

4. Il Gestore segnala al Comune e alla Città Metropolitana e qualora necessario alle Forze di Pubblica Sicurezza la presenza degli allacci non regolari e/o abusivi rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete di acquedotto.

## Art. 16 – Interruzioni e irregolarità del servizio

1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturali) oppure dovute a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza.

2. In tutti i casi di sospensione del servizio il Gestore provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare gli utenti, quando possibile, secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio.

3. Il Gestore attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora l'interruzione si protragga nel tempo.

4. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell'erogazione dell'acqua.

6. Eventuali responsabilità del Gestore sono accertate, per quanto di competenza, dell'Ufficio d'Ambito Centro – est della Città Metropolitana.

## Art. 17 – Controlli

1. Il Gestore ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del titolare della stessa, mediante proprio personale o a mezzo di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, per effettuare le operazioni, come meglio specificate nel seguito e comunque per assicurare la regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali:

    a) letture misuratori;

    b) verifica dello stato di conservazione dell'impianto di propria competenza ed accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni;

    c) eventuali riparazioni guasti o sostituzione del misuratore;

    d) chiusura e riattivazione della fornitura;

    e) sospensione e riattivazione della fornitura per morosità;

    f) qualora l'utente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede a indicare per iscritto altra data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio sopra descritte. In caso di nuova opposizione, o comunque se necessario, il Gestore, invia un una diffida con preavviso di sospensione della fornitura tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ove l'utente non consenta l'accesso nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il Gestore può procedere alla sospensione della somministrazione dell'acqua con addebito dei relativi oneri all'utente inadempiente, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. Il ripristino dell'erogazione è subordinato all'effettuazione delle

verifiche di cui sopra ed al pagamento, da parte dell'utente, degli oneri sostenuti dal Gestore.

## TITOLO II: DISPOSIZIONI TECNICHE

### Art. 18 – Allaccio e punto di consegna

1. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione acqua, il Gestore realizza l'allaccio eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al punto di consegna nel rispetto delle condizioni tecniche riportate all'art. 19.

2. In base alla portata richiesta ed alle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione, il Gestore, individuata la migliore soluzione tecnica possibile, determina le caratteristiche dell'allaccio con particolare riferimento al percorso delle tubazioni. Il punto di allaccio, la posizione del misuratore, la tipologia ed il calibro del misuratore sono stabiliti dal Gestore in relazione alla fornitura richiesta ed alle caratteristiche della rete di distribuzione, alla natura della somministrazione e al consumo presunto che l'utente finale è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio. Qualora durante l'effettivo esercizio della presa il Gestore dovesse riscontrare anomalie di funzionamento può procedere alla sostituzione del misuratore stesso ovvero ad intervenire sulle altre componenti della derivazione.

3. Il misuratore deve essere dotato di valvola di non ritorno o comunque definita, posta, di norma a valle del misuratore, per prevenire eventuali immissioni di liquidi nella rete di distribuzione.

4. Qualora la stessa sia stata posizionata a monte del misuratore, il Gestore deve garantire che non arrechi danni o disservizio nella distribuzione e misurazione di acqua potabile agli utenti.

5. Eventuali guasti, disservizi, perdite, ecc. dovuti al posizionamento della valvola ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non sono addebitabili all'utenza.

6. Il punto di consegna è individuato nella bocca di uscita del misuratore o della valvola di non ritorno, comunque definita, nel caso in cui sia stata installata dal Gestore a valle del misuratore stesso, ove esistente, od eventuale valvola d'intercettazione. Nelle bocche antincendio il punto di consegna corrisponde alla bocca di uscita della valvola di alimentazione (apertura/chiusura) del Gestore o del misuratore ove installato.

7. Il Gestore, in coerenza con quanto approvato dall'E.G.A. nel Programma degli Interventi, provvede ad adeguare gli impianti non conformi a quanto sopra.

8. Sono di competenza del Gestore e sono considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete del Gestore, gli impianti e le tubazioni per la distribuzione

dell'acqua sino al punto di consegna, ivi compresi il misuratore stesso, il raccordo di collegamento, la valvola di non ritorno o comunque denominata e la valvola d'intercettazione.

9. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui all'art. 146, comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di norma è installato un unico misuratore per ciascuna utenza, anche nel caso di Condomini.

10. Il Gestore è tenuto, nel caso di condomini, ad installare un misuratore per singola unità abitativa qualora tale volontà sia conforme alle disposizioni di legge che regolano la vita del condominio.

11. È a carico del richiedente ogni onere per l'installazione dell'impianto interno di distribuzione.

12. Il misuratore rimane di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione.

13. Nel caso di installazione del misuratore in vani tecnici, nicchie a muro e armadi, l'utente finale deve adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare manomissioni e danneggiamenti al misuratore, al raccordo di collegamento, alla valvola di non ritorno comunque denominata, laddove esistente, derivanti dal suo comportamento compresi i relativi sigilli o derivanti dal gelo; in caso contrario l'utente finale è tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione addebitati applicando il prezzario in vigore.

14. Nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, sono addebitati all'utente gli oneri sostenuti dal Gestore per l'adeguamento richiesto.

15. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione, le relative opere di canalizzazione per l'ampliamento della rete idrica sono a carico soggetto costruttore.

16. I costi delle prestazioni di cui ai precedenti commi sono determinati con decisione dell'E.G.A., di concerto con il Gestore.

17. Non è consentita l'installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tassata.

18. Il Gestore può inserire nella derivazione di utenza un limitatore di portata al fine di garantire un funzionamento corretto della rete di distribuzione.

## Art. 19 – Pressione e portata

1. La somministrazione di acqua è effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del misuratore, collocato come meglio specificato agli artt. 18 e 21 del presente Regolamento, alle normali condizioni di esercizio della rete.

2. Il valore minimo di carico idraulico garantito all'utenza è normalmente di 5 metri, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dichiara in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario è a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione.

3. Il valore massimo di carico idraulico è di norma non superiore a 70 metri, riferito al punto di consegna e rapportato al piano stradale.

4. Per le utenze domestiche la dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non può essere di norma inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore come definito dalla Carta del Servizio.

5. La portata minima garantita al punto di consegna non è, di norma, inferiore a 0,10 litri al secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui sopra.

6. Qualora le condizioni delle reti e degli impianti non permettano di garantire che la fornitura idrica abbia le caratteristiche di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, è compito del Gestore sia renderne edotto l'utente sia proporre all'E.G.A. l'inserimento nel programma degli interventi gli adeguamenti che consentano il raggiungimento di detti livelli di servizio.

## Art. 20 – Strade non canalizzate

1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore accoglie le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le necessarie altre condizioni tecniche.

2. Nel caso in cui le attività di canalizzazione non siano programmate a breve e l'utente richieda comunque l'allaccio, il Gestore redige un apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa è sottoposto all'utente per l'accettazione e il pagamento. L'impianto realizzato farà parte della rete idrica comunale in gestione.

3. L'utente può altresì progettare e realizzare, a sua cura e spese, le opere suddette, previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto Gestore. I lavori sono effettuati sotto la supervisione del Gestore; al termine, le condotte, superato positivamente il collaudo, entrano a far parte della rete idrica comunale in gestione. Tutte le manovre, le manutenzioni e le riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore.

## Art. 21 – Posizione degli apparecchi di misura

1. In merito al posizionamento degli apparecchi di misura occorre distinguere tra:

   - Nuovi collochi;
   - Spostamento misuratori esistenti.

   A. Nuovi collochi

   I misuratori di norma sono collocati sulla proprietà pubblica.

   E' facoltà dell'utente richiedere che il misuratore sia collocato in proprietà privata. Detta ubicazione è valutata in via discrezionale dal Gestore, affinché siano garantite, anche nel tempo, l'accessibilità diretta dal suolo pubblico alla proprietà privata e la manovrabilità.

   In detto caso, in fase di esecuzione del sopralluogo per la definizione del lavoro, viene rilasciato all'utente un documento nel quale sono indicate anche le dimensioni della nicchia del misuratore a carico dell'utente finale che, nella sua realizzazione, deve utilizzare uno sportello dotato di serratura universale (triangolare o quadrata). L'utente finale deve mantenere accessibili e ispezionabili gli alloggiamenti dei misuratori. In caso di realizzazione di nicchie a muro l'utente finale deve realizzare la traccia tra il piano stradale e la nicchia stessa.

   E' possibile l'ubicazione del misuratore a terra, in apposito pozzetto realizzato dal Gestore i cui costi sono a carico dell'utente finale sulla base del Prezzario.

   Il misuratore di norma è installato in appositi alloggiamenti ad uso esclusivo del misuratore.

   Il Gestore deve concordare con l'utente finale le modalità di esecuzione degli interventi.

   Il colloco è sempre realizzato dal Gestore.

   Il colloco avviene successivamente al pagamento del preventivo da parte dell'utente, e successivamente alla stipula del relativo contratto di fornitura.

   Tutti gli impianti di nuova installazione sono provvisti dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la valvola di non ritorno o comunque denominata o valvola d'intercettazione. Il Gestore nell'ambito degli interventi di manutenzione provvede a sostituire gli impianti non conformi.

   Il Gestore mantiene la responsabilità della manutenzione del misuratore e delle derivazioni a monte dello stesso fino al punto di consegna, anche quando queste si trovino su proprietà privata. Nel caso di intervento su tali parti di impianto da parte del

Gestore resta a esclusivo carico dell'utente finale il ripristino dell'area di proprietà privata.

Nei casi in cui si accerti che il proprietario dell'immobile su cui è installato il misuratore ostacoli o impedisca l'accesso al personale del Gestore, lo stesso è esonerato da responsabilità.

In tal caso il Gestore può agire in sede di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti.

B. Spostamento misuratori esistenti

Lo spostamento di misuratori è sempre eseguito dal Gestore e può avvenire:

I. se richiesto dall'utente finale, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta ;

II. su determinazione del Gestore nei casi in cui:
   a) non sia stato possibile accedere al misuratore per più di un anno per cause non imputabili al Gestore;
   b) il Gestore riscontri un inidoneo posizionamento.

Nel caso di spostamento richiesto dall'utente finale, le spese per lo spostamento sono a carico dell'utente richiedente in coerenza con quanto previsto dal Prezzario.

Nel caso di spostamento deciso dal Gestore:

- se lo spostamento è conseguente alla inaccessibilità di cui al punto a) le spese sono a carico dell' utente stesso;
- negli altri casi le spese sono a carico del Gestore.

In ogni caso le spese per il ricollegamento degli impianti interni al misuratore sono a carico dell'utente.

Lo spostamento può avvenire comunque in proprietà privata (es.: muro di cinta, in nicchia dedicata su facciata del fabbricato, ecc. o in locali tecnici dedicati) ma sempre in modo da garantire l'accessibilità e la manovrabilità da parte del Gestore.

A seguito dello spostamento del misuratore che prevede l'arretramento della posizione rispetto alla precedente, le parti di impianto a valle della nuova posizione diventano di proprietà dell'utente finale solo previa verifica e attestazione del buono stato di conservazione e di conformità alla normativa vigente, certificate in apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti interessate e sottoscritto da entrambe.

2. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione non autorizzata dal gestore o destinata ad inficiare il regolare funzionamento del misuratore possono dare luogo alla

sospensione immediata dell'erogazione, al ripristino oneroso della situazione precedente o alla risoluzione del contratto di fornitura. In tal caso il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate per quell'utenza ovvero, in mancanza, sulla base del consumo medio annuo.

## Art. 22 – Impianti interni

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che deve provvedere alla loro manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento.
2. L'utente finale deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.
3. Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dagli impianti posti a valle del punto di consegna.
4. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'utente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.

## Art. 23 – Prescrizioni

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.
4. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.

## Art. 24 – Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate dalla rete pubblica.

3. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell'utente la responsabilità sulla sicurezza dell'impianto.

4. In caso di esecuzione di prese per l'alimentazione di serbatoi privati gli stessi dovranno presentare bocca d'alimentazione al di sopra del livello massimo, in modo da impedire il ritorno dell'acqua nella rete di distribuzione.

## Art. 25 – Verifica dei misuratori

1. Qualora un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può chiederne per iscritto la verifica al Gestore che deve dare riscontro entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio indicando all'utente gli eventuali costi dell'operazione mediante Prezzario o apposito preventivo.

2. Il Gestore, a seguito di richiesta di verifica del misuratore provvede alla sua sostituzione entro i termini indicati dalla Carta del Servizio con altro di pari caratteristiche che resta installato al posto di quello oggetto della verifica; il misuratore sostituito viene inviato a un laboratorio terzo di verifiche metrologiche per attestarne il funzionamento; il risultato della verifica viene comunicato entro i termini indicati nella Carta del Servizio.

3. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, compresa anche l'installazione del nuovo misuratore, sono a carico dell'utente sulla base di quanto indicato dal Prezzario.

4. Se la verifica dimostra un funzionamento irregolare, cioè oltre i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, delle riparazioni e dell'eventuale sostituzione del misuratore sono a carico del Gestore.

5. Il consumo dell'acqua per tutto il periodo nel quale può ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio è valutato in maniera analoga alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 4.

## TITOLO III: BOCCHE ANTINCENDIO

### Art. 26 – Bocche antincendio ad uso privato

1. Il servizio di somministrazione acqua deve essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.
2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi o per altre comprovate gravi situazioni di emergenza.
3. L'utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità realizzando un apposito serbatoio di disconnessione con la rete del Gestore.
4. La presa di alimentazione dell'impianto è installata dal personale incaricato dal Gestore, sulla base di una analisi delle specifiche tecniche fornite dall'utente - precedentemente sottoposte ad approvazione dei Vigili del Fuoco, tenendo conto della capacità di alimentazione della rete di distribuzione e previa accettazione del preventivo di spesa.
5. Ogni variazione delle specifiche tecniche deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto sarà applicata una penale pari al doppio del canone annuo.
6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne, a partire dalla valvola di intercettazione sulla presa di alimentazione, nonché le spese di apposizione dei sigilli sono a carico dell'utente.
7. Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente e relativa comunicazione scritta al Gestore, il personale incaricato dal Gestore provvede all'attivazione della presa - comprensiva della valvola di intercettazione - e all'apposizione dei sigilli su tutte le bocche antincendio.
8. A seguito di richiesta scritta dell'utente, previo pagamento delle spese relative, il personale incaricato dal Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.
9. L'utente può servirsi delle prese nei casi di cui al comma 2, dandone comunicazione al Gestore entro le 24 ore successive affinché possa provvedere alla riposizione dei sigilli.
10. Nel caso in cui sia constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o emergenza e non sia stato dato il tempestivo avviso di cui sopra, deve essere pagata una penalità, pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l'installazione di idoneo misuratore, che il Gestore ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, salvo il maggior danno accertato.

11. E' facoltà del Gestore installare un misuratore sul punto di consegna, qualora lo ritenga necessario, al momento della realizzazione dell'allaccio. Gli eventuali consumi, non dipendenti da attività di verifica dell'impianto o uso spegnimento incendi o altro, registrati dal misuratore, saranno fatturati alla tariffa vigente e sarà applicata la penale di cui al comma 10.

12. Il Gestore, al momento dell'uso dell'impianto antincendio da parte dell'utente, ha la responsabilità:

    - del valore della pressione, dichiarata dal Gestore stesso su richiesta dell'utente o del progettista dell'impianto antincendio;
    - del valore di portata, che l'utente richiede nella domanda di allacciamento sino al punto di consegna;

    fatto salvo il caso in cui interruzioni del deflusso o diminuzioni del carico dell'acqua fornita siano dovute a cause imprevedibili o di forza maggiore, non imputabili al Gestore.

### Art. 27 – Canone e deposito cauzionale

1. Per le bocche antincendio ad uso privato, è prevista la corresponsione di un canone annuo il cui ammontare è stabilito con Decisione dell'E.G.A. Il canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate.
2. Per le bocche antincendio ad uso privato, a garanzia delle obbligazioni previste dal contratto, è previsto un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato sulla base delle disposizioni ARERA e pari a tre mensilità del canone annuo.
3. Il deposito cauzionale è incamerato dal Gestore per la copertura di eventuali debiti dell'utente o in caso di irregolare uso delle bocche antincendio. L'importo del deposito è restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto.

## TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 28 – Prescrizioni generali

L'utente si impegna ad effettuare a propria cura e spese le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle prescrizioni normative e tecniche vigenti.

## Art. 29 – Consumo anomalo - perdite di acqua

1. L'importo del consumo di acqua determinato dal misuratore è dovuto al Gestore anche nel caso di consumo anomalo a seguito di perdite sugli impianti di proprietà dell'utente, ossia come disposto all'art. 1, lettera c e secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Qualora si verifichi un consumo anomalo sull'impianto interno a valle del punto di consegna, l'utente deve darne tempestiva segnalazione al Gestore.

3. Qualora il Gestore rilevi consumi anomali provvede a darne comunicazione all'utente con la massima tempestività possibile, ricorrendo anche a comunicazione telefonica e/o di posta elettronica, e comunque per iscritto entro 30 giorni dalla data di rilevazione della lettura che ha evidenziato il consumo anomalo.

4. Nell'ipotesi che, su parti non ispezionabili dell'impianto privato, come ad esempio tratti di tubazioni interrate, dovessero verificarsi consumi anomali a causa di guasti o di rotture occulte o fortuite, l'utente può richiedere al Gestore, entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura che ha rilevato i consumi anomali, un'agevolazione relativa al costo di detti consumi.

5. L'agevolazione è condizionata alla verifica che le eccedenze di consumo rilevate siano imputabili esclusivamente a guasto, rottura o altro inconveniente dell'impianto interno su parti non ispezionabili, comprovata da presentazione di copia di fattura o altra idonea documentazione attestante la riparazione del guasto e accompagnata da richiesta specifica di ricalcolo da parte del titolare dell'utenza.

6. L'agevolazione è concessa esclusivamente in fattura, una sola volta ogni due anni, e solo per il quantitativo di acqua consumato fino alla riparazione della perdita, in base alle seguenti modalità:

   a) <u>per il servizio di acquedotto:</u>
      - per l'uso domestico e non domestico: ai consumi oltre il consumo medio annuo è applicata la tariffa agevolata per le utenze domestiche;
      - per l'uso pubblico comunale e impianti sportivi soggetti a tariffa ridotta: ai consumi oltre il consumo medio annuo è applicato uno sconto pari al 10% della propria aliquota.
      - per gli usi agricolo, zootecnico e frantoi: ai consumi oltre il consumo medio annuo è applicato uno sconto pari al 15% della propria aliquota.

      Per le utenze con un consumo legato alla stagionalità: l'agevolazione sarà applicata ai consumi oltre il consumo medio storicamente rilevato pari periodo.

   b) <u>per il servizio di fognatura e depurazione:</u> l'importo dei metri cubi eccedente il consumo medio annuo è azzerato;

c) nel caso in cui l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti antecedenti il consumo anomalo, il Gestore, fatto salvo diversa richiesta dell'utente, propone un piano di rateizzazione da concordare con l'utente stesso fino ad un massimo di 12 mesi;

d) eventuali casi di ripetuti consumi anomali nell'arco del biennio, a richiesta dell'utente, saranno oggetto di valutazione da parte del Gestore secondo i criteri di cui al presente articolo, con l'assistenza dell'E.G.A..

7. Nel caso in cui il Gestore tardi o ometta di comunicare la presenza di un consumo anomalo e previa presentazione della documentazione richiesta nei commi precedenti attestante il verificarsi della perdita, oltre all'agevolazione di cui sopra, l'utente avrà diritto ad un indennizzo in fattura pari alla differenza tra il valore fatturato ricalcolato con le modalità sopra descritte e il valore calcolato applicando le tariffe contrattuali al proprio consumo medio annuo.

   La comunicazione è tardiva qualora sia stata inviata oltre il 30° giorno dalla data di rilevazione della lettura che ha accertato il consumo anomalo.

   L'indennizzo deve essere corrisposto all'utente entro 180 giorni dalla formazione dell'obbligo in capo al Gestore.

8. Nel caso di consumi anomali su tratti di tubazione di competenza del Gestore insistenti su proprietà privata, il Gestore può procedere allo spostamento del misuratore sul suolo pubblico in osservanza dell'art. 21.

9. Qualora sussistano le condizioni per la concessione dell'agevolazione, il Gestore procede alla rettifica di fatturazione ai sensi delle normative ARERA. Il periodo di ricalcolo non potrà comunque essere superiore a due anni dalla data di rilevazione della lettura che ha evidenziato il consumo anomalo.

## Art. 30 – Attività informativa

1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l'esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore svolge attività informativa su tutti gli aspetti dell'erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti anche sul corretto uso dell'acqua per favorire il risparmio idrico.

2. Le modalità per l'attuazione di quanto sopra sono specificate nella Carta del Servizio.

3. Qualora l'utente voglia conoscere le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua fornita può rivolgersi al Gestore secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.

# PARTE III: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

## TITOLO I: PREMESSE E FINALITÀ

### Art. 31 – Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione

1. La parte III del presente Regolamento stabilisce una disciplina omogenea di tutti gli scarichi, domestici e industriali, che recapitano direttamente o indirettamente nelle pubbliche fognature, al fine di:

   a) prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

   b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;

   c) raggiungere gli obiettivi previsti circa il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue;

   d) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sul trattamento delle acque reflue urbane, domestiche ed industriali, di cui alla normativa nazionale e regionale, secondo le priorità indicate.

2. Le disposizioni tecniche generali per gli allacciamenti degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali alle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione, riguardano:

   a) la regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali immesse nelle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione;

   b) la regolamentazione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne secondo la normativa nazionale e regionale vigente;

   c) il controllo degli scarichi di cui ai punti precedenti allacciati alla pubblica fognatura, per quanto riguarda il rispetto dei limiti di emissione, la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, il rispetto delle norme a salvaguardia degli impianti fognari e depurativi;

   d) la disciplina del conferimento dei rifiuti liquidi ai civici impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

   e) le immissioni vietate.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si rinvia alle norme del Decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 32 – Catasto degli scarichi

1. Il Gestore, in collaborazione con i Comuni, realizza un catasto degli scarichi delle pubbliche fognature che è a disposizione dell'E.G.A. Centro – Est e dei Comuni richiedenti.

2. A tal fine tutti gli insediamenti siti sul territorio dell'E.G.A. Centro – Est sono censiti e classificati dal Gestore secondo tempi e modalità concordate con l'E.G.A. Centro - Est.

## Art. 33 – Contratto di servizio

1. La prestazione del servizio di fognatura e depurazione è normalmente subordinata alla sottoscrizione del contratto di somministrazione idrica, in cui sono specificate le condizioni di utilizzo del servizio ed è sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. In caso di assenza di fornitura di acqua potabile è stipulato un contratto riferito al solo servizio di fognatura e depurazione. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali è previsto un contratto specifico e relative condizioni di fornitura, il perfezionamento del contratto è subordinato all'autorizzazione allo scarico da parte dell'A.T.O. Centro – Est.

2. Tra le condizioni di utilizzo deve essere specificato il caso in cui l'utente disponga di propria fognatura e depurazione a norma per lo scarico in acque superficiali è esentato dal relativo corrispettivo.

3. Qualsiasi variazione delle caratteristiche dell'utenza deve essere preventivamente comunicata al Gestore che provvede alle necessarie modifiche contrattuali.

4. I soggetti titolati a rappresentare gli edifici residenziali che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 31 marzo di ogni anno o secondo la data comunicata dal Gestore, devono dichiarare al Gestore, attraverso la lettura dei misuratori, la quantità delle acque scaricate. L'importo relativo al servizio di fognatura e depurazione sarà determinato sulla base delle disposizioni dell'ARERA. Nel caso di mancata dichiarazione entro i termini previsti, il Gestore applica l'importo per il servizio di fognatura e depurazione secondo i criteri di cui all' art. 69 del presente Regolamento.

5. I soggetti titolati a rappresentare gli stabilimenti industriali che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro la data comunicata dal Gestore, devono dichiarare al Gestore, attraverso la lettura dei misuratori, la quantità delle acque scaricate. L'importo relativo al servizio di fognatura e depurazione è determinato sulla base delle disposizioni dell'ARERA. Nel caso di mancata dichiarazione entro i termini previsti, il Gestore applica l'importo per il servizio di fognatura e depurazione secondo i criteri di cui all' art. 69 del presente Regolamento.

### Art. 34 – Prestazione del servizio

1. Il servizio di fognatura e depurazione è, di norma, prestato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete fognaria, entro i limiti specificati nella Parte III, Titolo II del presente Regolamento.

2. Per le utenze domestiche, il beneficiario della prestazione, obbligato al pagamento della tariffa, è il titolare del contratto dell'unità immobiliare, o l'Amministratore del condominio, i cui reflui recapitano nelle pubbliche fognature.

3. Per le utenze industriali, il beneficiario della prestazione, obbligato al pagamento della tariffa, è il soggetto titolato allo svolgimento dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura.

## TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI ALLACCI E DEGLI SCARICHI

### Art. 35 – Autorizzazioni

1. *Autorizzazione all'allaccio.* L'allaccio alla pubblica fognatura di ogni insediamento, domestico, industriale, commerciale e artigianale è autorizzato dal Comune competente, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Gestore, come formulato al successivo articolo 37, fatti salvi i diritti di terzi. Nel caso di collettore fognario di proprietà della Città Metropolitana, l'allaccio è autorizzato dal Comune nel cui territorio avviene lo scarico. Per tutti gli allacciamenti esistenti alla data del 25 maggio 2005[1] l'autorizzazione si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata. Il Gestore ha la facoltà di verificare la rispondenza degli allacciamenti esistenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni indicate nel presente Regolamento, nonché di chiedere gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

2. *Autorizzazione allo scarico.* Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, con recapito in pubblica fognatura, devono essere autorizzati dalla Città Metropolitana, come disposto dalla vigente normativa regionale, avvalendosi della collaborazione tecnica del Gestore del S.I.I..

3. Per gli insediamenti che producono scarichi domestici - esistenti e nuovi - l'autorizzazione all'allaccio consente l'attivazione degli scarichi senza necessità di ulteriore autorizzazione.

---

1 Data di entrata in vigore del primo Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato.

4. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne di insediamenti in cui si svolgano le attività di cui all'art.46, comma 1, devono essere autorizzati dalla Città Metropolitana.

## Art. 36 – Obbligo di allaccio

1. E' obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati se la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura è inferiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota non superiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell'insediamento, salvo deroga da concedere da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, previo parere favorevole del Gestore del servizio reso sulla base di comprovate ragioni tecniche. Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti esistenti di cui al comma 8 i limiti di distanza e dislivello di deroga all'allaccio alla pubblica fognatura sono ridotti a 150 metri e a 10 metri.

2. La quota è da intendersi come elevazione della fognatura pubblica rispetto al punto di scarico dell'insediamento.

3. E' obbligatorio l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione finale, purché non ostino motivi tecnici e gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione finale. Gli Enti di governo dell'ambito, nel consentire l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, devono tenere conto dell'effettiva sostenibilità, in essere e di previsione, del sistema depurativo, considerando la capacità organica di progetto residuale ancora disponibile dell'impianto di depurazione finale, al netto della pianificazione di allacciamenti di nuove utenze civili eventualmente bilanciata da opere di potenziamento del medesimo sistema depurativo, il tutto riferito alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito.

4. In caso di notevoli impedimenti tecnici e/o di eccessivi oneri economici, il Comune può esentare dall'obbligo di allaccio gli insediamenti per i quali sia stata presentata apposita richiesta. Per gli insediamenti esentati dall'obbligo di allaccio in fognatura, ivi compresi quelli di cui ai precedenti commi 1 e 3, vige comunque l'obbligo dello smaltimento autonomo specificatamente disciplinato dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui i soggetti titolari, pur essendo allacciati alla pubblica fognatura, siano privi di autorizzazione concessa dall'Ente competente, sono tenuti, su richiesta del Gestore, a presentare la pratica di allaccio alla pubblica fognatura.

6. Per tutti gli insediamenti, l'allaccio deve essere richiesto ai sensi del successivo art. 37 e realizzato, ai sensi dell'art.38, entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Il Gestore, su richiesta motivata dell'utente, può accordare un ulteriore termine non superiore a tre mesi.

7. Trascorsi i termini di cui sopra, il Comune, trasmette agli utenti ai sensi di legge (Raccomandata A/R e/o notificazione) l'ingiunzione di allaccio. La notifica dell'ordine di allaccio può avvenire anche a mezzo di manifesto o con altri mezzi nelle località in cui esiste la rete fognaria.

8. Analogamente nel caso in cui non ci sia richiesta di allaccio da parte del soggetto obbligato ai sensi del comma 1, il Comune trasmette l'ingiunzione di allaccio come previsto al comma 7. La notifica dell'ordine di allaccio può avvenire anche a mezzo di manifesto o con altri mezzi, nelle località in cui è stata costruita o modificata la rete fognaria.

9. In relazione ai casi specificati al punto precedente, il Comune può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere di allaccio, a spese dei soggetti obbligati.

10. Gli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura, previa adeguata informazione agli utenti, devono essere sottoposti all'adeguamento degli allacci qualora esso sia reso necessario da:

    a. entrata in funzione di nuovi impianti fognari/depurativi;

    b. modifica, ampliamento o ricostruzione di sistemi fognari esistenti;

    c. motivi igienico sanitari, di sicurezza o funzionalità degli impianti fognari e depurativi, o comunque non conformità alle norme vigenti in materia.

11. Le modifiche e gli adeguamenti sono a carico dell'utenza, solo qualora non risultino conformi alla normativa in materia.

12. Il Gestore ha la facoltà di verificare la regolarità tecnica e normativa degli allacci esistenti. Il Gestore comunica al Comune gli allacci ritenuti non conformi per l'adeguamento degli stessi alle disposizioni tecniche e sanitarie.

13. In tutte le situazioni per le quali non si configura l'obbligo di allaccio, spetta ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura e provenienti da insediamenti civili ed alla Città Metropolitana per quelli provenienti da insediamenti produttivi.

## Art. 37 – Domanda di autorizzazione all'allaccio

1. La domanda di allaccio alla pubblica fognatura deve essere intestata al Sindaco del Comune proprietario della rete fognaria. La domanda deve essere presentata al Comune stesso secondo l'apposita modulistica fornita dal Comune e concordata con il

Gestore. Il Comune provvede a trasmettere al Gestore copia della domanda per il parere di competenza come da art.35, comma 1.

2. Il richiedente è tenuto al versamento al Comune delle spese di istruttoria. Le ricevute del pagamento delle spese di istruttoria, devono essere allegate alla domanda.

3. La domanda di allaccio di cui al comma 1 deve essere corredata di un progetto e di una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato, salvo quanto previsto dal successivo comma 8 del presente articolo.

4. Il Gestore provvede a trasmettere al Comune il parere tecnico elaborato a compimento dell'attività istruttoria.

5. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. L'autorizzazione è trasmessa sia all'utente sia al Gestore. Tale termine rimane sospeso se il Comune o il Gestore richiedono ulteriore documentazione tecnica per la valutazione istruttoria. La sospensione ha termine dal momento del ricevimento della documentazione tecnica richiesta. Il procedimento è archiviato se non sono trasmesse le integrazioni entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Il Gestore, di concerto con il Comune, stabilisce se trattasi di opera per cui occorra la documentazione riportata al comma 3, oppure se trattasi di opera di piccola entità per cui è possibile la presentazione della domanda corredata solo dei dati ritenuti indispensabili (n° diametro, qualità materiale, distante, ecc.) fatta salva l'acquisizione degli elementi caratteristici secondo lo schema sopra descritto.

7. I Comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con professionisti abilitati, sia degli Enti locali sia esterni, al fine di stabilire prezzi concordati per la redazione dei progetti e per tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione degli interventi (direzione lavori, sicurezza, ecc.).

8. Il progetto può anche essere predisposto dal Gestore, su richiesta dell'interessato, a seguito di presentazione di preventivo e previa corresponsione del relativo compenso.

9. Durante la fase istruttoria il Gestore verificherà l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche fissate nel presente Regolamento.

10. Verificata la completezza della domanda e la regolarità della documentazione, il Gestore rilascia il parere tecnico al Comune per l'inizio dei lavori, indicando modalità e tempi di esecuzione, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione.

11. Fatti salvi gli adempimenti e gli oneri previsti dalle vigenti norme, dagli eventuali diritti di terzi e dalla disciplina relativa alla rottura e manomissione del suolo pubblico e alle autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato è tenuto ad avvisare il Gestore per i controlli di competenza.

12. Il titolare della domanda, 7 giorni prima della presunta data di fine lavori e comunque prima dell'attivazione dello scarico, deve darne comunicazione al Gestore. Il Gestore è tenuto a verificare la rispondenza dei lavori eseguiti con il progetto presentato. Il Gestore rilascia il certificato di regolare esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune.

## Art. 38 – Lavori di allaccio

1. I lavori di allaccio alla pubblica fognatura sono eseguiti, a cura e spese dell'interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, alla normativa urbanistica e alle prescrizioni legislative e regolamentari igienico edilizie, fatti salvi i diritti di terzi.

2. In particolare sono a carico degli interessati le spese relative a:

   a) rotture suoli, scavi, demolizioni, allontanamento materiali di risulta;

   b) costruzione dei condotti di scarico e delle altre opere accessorie, sia in proprietà privata che pubblica fino all'innesto con la pubblica fognatura e posizionamento del pozzetto d'ispezione con relativo chiusino;

   c) riempimento degli scavi, ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto manomesso per realizzare l'allaccio, nonché la rimozione di altre utenze e il loro ripristino.

3. I suddetti ripristini sono effettuati a perfetta regola d'arte e con materiali e tecniche indicati dai competenti uffici comunali.

4. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione le relative opere di canalizzazione sono a carico del costruttore.

## Art. 39 – Norme tecniche

1. Il Gestore richiede all'utente l'adeguamento degli allacci esistenti non conformi alle norme tecniche del presente Regolamento, in concomitanza con i lavori di rifacimento della rete fognaria o di tratti della stessa, salvo procedure diverse rese necessarie da motivate esigenze tecniche o igienico – sanitarie.

2. Sul suolo pubblico e sulle aree private aperte al pubblico deve essere rispettata la profondità prevista dai regolamenti o dalle prescrizioni degli Enti proprietari (Comune, Città Metropolitana, Anas, ecc.). In caso di impossibilità le reti devono essere protette con guaina in acciaio o ghisa o soletta in calcestruzzo armato.

3. I manufatti insistenti sul suolo pubblico e sulle aree private carrabili aperte al pubblico, devono avere pareti dello spessore di cm. 25 e i chiusini devono essere in ghisa

carrabile o di materiale classificato come DN 400, ed essere comunque conformi all'art. 41, comma 1.

4. I fognoli privati di congiunzione con la rete fognaria comunale devono sempre innestarsi su quest'ultima nel suo terzo medio superiore sia che si tratti di fognatura bianca, nera e/o mista, mediante pozzetto di allaccio e/o all'interno di un pozzetto preesistente. Eventuali deroghe per manifeste impossibilità di tipo tecnico sono concordate di volta in volta con il Gestore.

5. I fognoli devono essere:

   a) collocati in modo da attraversare la minor quantità possibile di area coperta e a una profondità tale da garantire la resistenza allo schiacciamento derivante da carichi esterni permanenti o accidentali;

   b) posati su terreno stabile e protetti con bauletto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10, o costruiti con tubazioni autoportanti;

   c) innestati fra loro e con le fogne comunali nel senso delle confluenze.

6. I fognoli devono avere:

   a) sezione curvilinea;

   b) pareti completamente impermeabili e lisce;

   c) pendenza non inferiore al 2%;

   d) diametro non superiore a quello del collettore d'innesto;

   e) immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto.

7. I fognoli in cemento non sono ammessi per le reti nere, sia nel caso di nuovi allacci sia nel caso di allacci esistenti di cui si prevede la ristrutturazione.

8. In caso di manifeste difficoltà tecniche, il Gestore può ammettere limiti diversi per la pendenza dei condotti e per il loro innesto nel terzo superiore della fognatura stradale, restando a carico esclusivo dei titolari dello scarico ogni responsabilità derivante da tale esecuzione.

9. Tutte le cadute verticali, bianche e nere, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere munite di sifone e ispezionabili alla loro base. In caso di difficoltà tecniche nell'installazione del sifone alla base delle colonne bianche e/o nere, difficoltà che l'utente ritiene di non poter superare, si può assumere una dichiarazione del progettista o dell'intestatario della pratica che dichiara l'impossibilità dell'installazione, restando a carico esclusivo dei titolari dello scarico ogni responsabilità derivante da tale esecuzione.

10. I manufatti di ispezione sono previsti ad ogni confluenza di due canalizzazioni nonché ad ogni sensibile variazione plano-altimetrica e devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e controllo.

11. I manufatti di ispezione devono avere le seguenti caratteristiche:

    a) essere del tipo a scorrimento continuo;

    b) garantire l'impermeabilità sia interna che esterna;

    c) essere muniti di chiusini in ghisa o altro materiale idoneo a garantire la resistenza meccanica.

12. Nel caso di reti bianche e nere, adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.

13. Le caditoie sono, di norma, provviste di sifone e ricevono esclusivamente le acque di scorrimento superficiali che defluiscono naturalmente in esse. Devono essere disposte a distanza tale da garantire il rapido allontanamento delle acque di pioggia ed evitare ristagni di acqua.

14. Le reti tecnologiche di nuova costruzione che convogliano scarichi di tipo industriale possono essere allacciate direttamente alla fognatura comunale mediante pozzetto di allaccio, previa realizzazione di un pozzetto di campionamento, senza by-pass o scarichi intermedi, bianchi o neri. Sono soggette a tale obbligo anche le reti esistenti in occasione di rifacimenti.

15. Le reti tecnologiche esistenti devono essere munite di pozzetto di campionamento subito prima della loro confluenza in altri fognoli privati.

16. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.

17. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Gestore, a spese e cura degli utenti stessi. Il pozzetto di campionamento deve essere atto a consentire il prelievo di campioni; a tal fine deve garantire il trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri.

18. Qualora una deficienza di quota impedisca il libero deflusso dei reflui di un immobile, il manufatto di scarico deve essere dotato, a cura e spese del proprietario o del titolare dell'attività, di una stazione di sollevamento che adduca i reflui in una vasca di calma, prima dell'immissione, per caduta naturale, nella fognatura comunale. Gli impianti di sollevamento devono essere sempre muniti di almeno due pompe, di cui una di riserva.

19. E' vietata l'immissione nei fognoli di rifiuti solidi o di sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento della fognatura comunale.

## Art. 40 – Modifica dell'allaccio

1. Gli impianti e le condotte di allaccio degli insediamenti alle pubbliche fognature devono essere sottoposti a regolare manutenzione affinché ne sia garantito il buon funzionamento.

2. Chiunque voglia modificare, anche parzialmente, o sostituire tratti di fognatura privata esistente e recapitante in pubblica fognatura, nel caso di modifica del punto di allaccio deve presentare domanda secondo le modalità indicate nell'art. 37.

## Art. 41 – Servitù di fognatura

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura richieda l'utilizzazione di fognoli privati esistenti o l'attraversamento di proprietà private, l'interessato deve richiedere al proprietario del fognolo, o del fondo, la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentandone una copia autenticata al Gestore, congiuntamente alla domanda di allaccio. La servitù di passaggio deve risultare da atto scritto o in alternativa è ammesso un assenso scritto da parte della proprietà della fognatura o del terreno sotto forma di autocertificazione.

## Art. 42 – Strade ed aree private

1. Le strade e le aree private raccordate con la viabilità pubblica devono essere dotate di idonee reti fognarie atte a raccogliere le acque piovane e a convogliarle nelle civiche reti bianche, secondo le indicazioni del Comune.

2. La realizzazione di nuove reti fognarie deve essere effettuata sulla base di un progetto approvato dal Gestore.

3. Allo stesso modo, nella lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve essere realizzata la canalizzazione delle acque bianche e nere, sempre sulla base di un progetto approvato dal Comune e dal Gestore, per quanto di rispettiva competenza. Tali opere costituiscono oneri obbligatori per l'impresa costruttrice. Costituiscono, altresì, oneri di urbanizzazione le opere di prima urbanizzazione di cui alla normativa vigente. La Città Metropolitana non risponde di deficienze imputabili a convenzioni di lottizzazione che non abbiano previsto tali oneri di uno o più parti contraenti.

## Art. 43 – Assimilazione degli scarichi industriali a quelli domestici

1. Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche sono ammessi nelle reti fognarie, ove conformi alle norme e prescrizioni del presente

regolamento. E' vietata comunque l'immissione nelle fognature comunali di rifiuti solidi e gassosi e ogni altra sostanza che possa costituire pregiudizio al corretto funzionamento della fognatura e dei sistemi di depurazione.

2. Ai fini della disciplina e del regime autorizzativo degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le acque reflue industriali che, prima di ogni trattamento di depurazione, presentino le caratteristiche di cui all'Allegato A della LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 29.

3. Gli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 non sono in alcun modo considerati assimilabili.

4. Con riferimento ai criteri di assimilabilità indicati nella LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 29, sono assimilate alle acque reflue domestiche e di conseguenza sempre ammesse in fognatura, le acque reflue industriali che presentino i requisiti di cui all'Allegato A, Scheda 1, della Legge regionale citata (attività le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche a prescindere da qualunque soglia dimensionale) e della Scheda 2 (attività le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche nel rispetto della soglia dimensionale indicata). In tali casi è pertanto sufficiente l'autorizzazione all'allaccio e non necessita il rilascio di alcun provvedimento da parte della Città Metropolitana.

5. A prescindere dalla tipologia di attività svolta, sono inoltre assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano i valori limite dei parametri indicati nell'Allegato A, Scheda 3 della già citata legge regionale con le seguenti modalità:

   a) Il titolare presenta domanda di assimilazione all'E.G.A. Quest'ultimo, su parere del Gestore di cui all'art. 48 del presente Regolamento, rilascia apposita autorizzazione temporanea, finalizzata alla verifica delle condizioni necessarie all'assimilazione di cui al presente articolo;

   b) Entro il periodo in cui è in vigore l'autorizzazione temporanea, verificate le condizioni necessarie, la Città Metropolitana classifica lo scarico con apposita nota;

   c) La domanda è presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta, reperibile sul sito internet "https://ambiente.cittametropolitana.genova.it", dove è inserito il link all'apposita scheda di "SportelloSemplice". L'Ufficio Servizio Idrico Integrato resta a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni;

   d) Il Gestore effettua le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei requisiti di assimilabilità. Qualora lo scarico risulti, in seguito a tali

verifiche, non rispettare tali requisiti, il titolare dovrà presentare regolare istanza di A.U.A., di cui successivo articolo 45.

6. Il titolare dell'attività, di cui al comma 4 o al comma 5, che origina lo scarico deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana qualsiasi variazione delle condizioni che comportano la classificazione dello scarico quale assimilato a scarico di acque reflue domestiche.

7. Restano salvi i criteri di assimilabilità previsti dall'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f) del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

8. Con riferimento al comma 7 bis – art 101 - del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, alle seguenti condizioni:

   a) ove l'ente di governo dell'ambito e il Gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione;

   b) per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate;

   c) sia comprovato che altri metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano praticabili;

   d) sia effettuato, prima dello scarico in fognatura, idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal Gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione finale;

   e) siano rispettate le modalità di scarico in merito alla qualità e alla quantità di acqua reflua ammessa in fognatura, così come espresse nel parere di cui all'art. 48 del presente regolamento.

9. Agli scarichi di cui al comma 8 viene applicata la tariffa di fognatura e depurazione vigente per l'uso agricolo e zootecnico – allevamento/frantoi e al conseguente regime di controlli. Nel caso in cui le condizioni previste al precedente comma 8 non siano state rispettate il Gestore procederà al ricalcolo della tariffa di fognatura e depurazione applicando la tariffa prevista per gli scarichi industriali di cui al successivo articolo 69 comma 1.

## Art. 44 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – Parte generale

1. La Città Metropolitana è l'Autorità competente in materia di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi della normativa vigente. Tale competenza è esercitata attraverso forme di collaborazione tecnica con il Gestore, fatte salve le competenze di A.R.P.A.L.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e le modalità di presentazione della stessa dipendono dalla tipologia del titolo da rilasciare ai sensi della normativa vigente. Si rimanda agli articoli seguenti per le specifiche istanze di Autorizzazione Unica Ambientale e di scarico di acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio delle aree esterne recapitanti in pubblica fognatura.

3. La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta, reperibile sul sito internet "ato.cittametropolitana.genova.it", dove è inserito il link all'apposita scheda di "SportelloSemplice". L'Ufficio Servizio Idrico Integrato resta a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.

4. La domanda deve comunque essere corredata dalle informazioni ed elaborati grafici, indicati nell'apposita modulistica, in relazione alla tipologia di procedimento.

5. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione, il riferimento normativo è costituito dalla L. 241/1990 e s.m.i.

6. Nel caso di variazioni di titolarità dell'attività che origina lo scarico autorizzato, che comporta il cambiamento della partita iva o del codice fiscale, deve essere presentata domanda di voltura dell'autorizzazione vigente da parte del nuovo titolare, utilizzando la modulistica appositamente predisposta sul sito istituzionale.

7. Nel caso di variazioni di titolarità dell'attività che origina lo scarico autorizzato che non comportano cambiamenti nella partita iva o nel codice fiscale è necessario darne comunicazione a tutti i soggetti competenti.

8. Il Gestore operativo territorialmente competente esprime parere tecnico obbligatorio e vincolante in merito all'ammissibilità in fognatura dello scarico di acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio delle aree esterne di cui ai successivi articoli, come specificato al successivo art. 48.

## Art. 45 – Autorizzazione Unica Ambientale: definizione e modalità presentazione istanza

1. L'Autorizzazione Unica Ambientale – di seguito A.U.A. – è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive – di seguito S.U.A.P. - operante presso

ogni Comune, alle piccole e medie imprese e ai gestori di impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a sostituzione di tutti gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, come specificato dal D.P.R. 59 del 13 marzo 2013.

2. La domanda per il rilascio dell'A.U.A. è presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta, reperibile sul sito internet "https://ambiente.cittametropolitana.genova.it", dove è inserito il link all'apposita scheda di "SportelloSemplice" e deve essere corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore. L'Ufficio Servizio Idrico Integrato resta a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.

3. La Città Metropolitana o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale è competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A. che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal S.U.A.P.

4. Nell'ambito del rilascio dell'A.U.A., la fase istruttoria del endoprocedimento di autorizzazione allo scarico è curata dall'Ufficio Servizio Idrico integrato.

5. L' A.U.A ha efficacia dalla data di ricezione da parte del titolare dello scarico del titolo finale del S.U.A.P.

## Art. 46 – Acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio delle aree esterne recapitanti in fognatura.

1. Il presente articolo disciplina le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne secondo le disposizioni del Regolamento della Regione Liguria del 10 luglio 2009 n. 4 e per gli insediamenti e le installazioni ivi indicate.

2. I titolari delle attività indicate nell'art. 7 del Regolamento Regione Liguria n. 4/2009 predispongono un Piano di Prevenzione e Gestione redatto in conformità dell'Allegato A del Regolamento Regione Liguria n. 4/2009, e presentano – nell'ambito dei procedimenti di competenza della Città Metropolitana - istanza di approvazione del Piano suddetto, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito internet "https://ambiente.cittametropolitana.genova.it", dove è inserito il link all'apposita scheda di "SportelloSemplice". L'Ufficio Servizio Idrico Integrato resta a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.

3. La Città Metropolitana approva il Piano di Prevenzione e Gestione entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, ovvero nei diversi termini previsti dalla legge qualora l'approvazione del Piano rientri nell'ambito di procedimenti per i quali è previsto un termine superiore a 90 giorni.

4. Con l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione è, di norma, autorizzato, ai sensi della normativa vigente, anche lo scarico delle acque di dilavamento e di lavaggio in pubblica fognatura.

## Art. 47 – Altre tipologie di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura

1. L'ufficio Servizio Idrico Integrato è competente al rilascio di pareri in materia di scarichi industriali in pubblica fognatura nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi (Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Autorizzazione ex art. 242 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ecc.).

2. In tali casi la domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta, reperibile sul sito internet "https://ambiente.cittametropolitana.genova.it", dove è inserito il link all'apposita scheda di "SportelloSemplice". L'Ufficio Servizio Idrico Integrato resta a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.

## Art. 48 – Parere Tecnico del Gestore

1. Il Gestore operativo territorialmente competente esprime parere tecnico obbligatorio e vincolante in merito all'ammissibilità in fognatura dello scarico di acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne.

2. Il suddetto parere è rilasciato dal Gestore all'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

   Il superamento di tale termine, senza giustificato motivo, costituisce violazione della presente disposizione e pertanto saranno a carico del Gestore gli oneri derivanti da ogni controversia che possa nascere con il richiedente l'autorizzazione.

3. Il Gestore ha facoltà di richiedere al titolare dell'attività che origina lo scarico eventuali integrazioni alla documentazione già fornita da quest'ultimo; in tal caso il termine di cui al comma 2 è sospeso.

4. In caso di parere negativo, il Gestore è tenuto a darne adeguata motivazione scritta all'autorità competente.

## Art. 49 – Attivazione e cessazione dello scarico

1. La data presunta di attivazione dello scarico è comunicata dal titolare dello scarico alla Città Metropolitana di Genova, al Gestore, al Comune e all'A.R.P.A.L. secondo le modalità previste nell'autorizzazione.

2. In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il titolare deve darne immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Gestore, al Comune ed all'A.R.P.A.L. secondo le modalità previste nell'autorizzazione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta sul sito istituzionale.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico si rimanda all'art. 55.

## Art. 50 – Impianti fognari interni

1. Le reti fognarie interne di pertinenza di stabilimenti industriali devono rispondere a una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico.

2. Devono anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente ad un'accidentale messa fuori servizio degli impianti di depurazione interni.

3. Il Gestore, oltre alla verifica sul rispetto dei criteri generali di immissione degli scarichi nella pubblica fognatura, svolge funzioni di indirizzo e di controllo, garantendo l'assistenza necessaria volta a conseguire la salvaguardia dei corpi idrici ricettori.

4. Le modifiche aventi effetto sui contenuti contrattuali devono essere comunicate la Gestore.

## Art. 51 – Strumenti di misura e di analisi

1. I titolari degli insediamenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati.

2. Tutti gli stabilimenti industriali sono tenuti a installare idonei strumenti misuratori della portata degli scarichi industriali, su un tronco di fognatura in cui affluiscono le sole acque di processo, eventualmente depurate. Qualora non sia tecnicamente possibile, i titolari degli insediamenti possono individuare una modalità alternativa per la misurazione dei volumi scaricati (o non scaricati da detrarre) attraverso l'installazione di misuratori differenziali approvati dal Gestore, al fine di determinare il volume di acque reflue industriali immesso nella pubblica fognatura.

3. I misuratori e gli strumenti analizzatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, previa approvazione tecnica del Gestore.

4. Tali strumenti devono essere collocati in posizione di facile accesso e resi disponibili alla lettura e ai controlli da parte del personale incaricato dal Gestore.

5. Eventuali guasti o blocchi devono essere segnalati immediatamente al Gestore per gli adempimenti di competenza ed annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione.

## Art. 52 – Valori limite di emissione in pubblica fognatura

1. Gli scarichi delle acque reflue domestiche nella pubblica fognatura sono sempre ammessi nell'osservanza delle norme del presente Regolamento.

2. Gli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne immesse nella pubblica fognatura nera o mista devono essere conformi ai limiti di emissione indicati dalla normativa vigente, salvo deroghe.

3. Per quanto previsto dall'art. 107 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'autorizzazione può in ogni caso stabilire norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori-limite adottati dall'Autorità d'Ambito. Le deroghe ai valori limite per i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 possono essere adottate esclusivamente su parere favorevole del Gestore. In ogni caso i limiti devono tenere conto delle caratteristiche dell'impianto di depurazione finale e assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nonché della tutela del corpo idrico recettore.

4. I limiti per lo scarico in rete fognaria di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento delle acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.

5. Non possono essere fissati limiti meno restrittivi di quelli indicati nella sopra richiamata Tabella 3 per le sostanze di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato. Non possono, altresì, essere derogati i valori-limite di emissione di cui alla Tabella 3/A del medesimo Allegato, per i cicli produttivi ivi indicati.

6. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152, in sede di rilascio dell'autorizzazione, la Città Metropolitana fissa valori limite di emissione più restrittivi di quelli di cui alla Tabella 3 del citato Allegato, o dei diversi limiti fissati dalla Regione, nei casi in cui sia accertato che gli stessi impediscano o pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela delle acque.

## Art. 53 – Divieto di diluizione

1. I valori limite di emissione di cui all'articolo precedente non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

3. La Città Metropolitana, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 2.

4. La Città Metropolitana può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 2 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

## Art. 54 – Impianti di trattamento

**1.** Nel caso in cui il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito tramite un apposito sistema di depurazione, il titolare dello scarico è tenuto a curarne la migliore efficienza e il miglior livello di manutenzione, provvedendo anche al suo potenziamento e ottimizzazione.

**2.** In caso di disattivazione dell'impianto di trattamento dei reflui o del verificarsi di sversamenti accidentali di acque reflue o di sostanze utilizzate, lavorate, stoccate o trasportate, dovranno essere immediatamente adottati, da parte dei responsabili, le misure necessarie a contenere lo sversamento, a impedire danni alla salute pubblica e all'ambiente e ai manufatti fognari, nonché procedendo tempestivamente con le operazioni di bonifica o di riavvio del depuratore. Di quanto sopra dovrà essere data immediata comunicazione al Comune, al Gestore, alla Città Metropolitana e agli organi di vigilanza ed annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione.

## Art. 55 – Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico può contenere condizioni, vincoli o prescrizioni che la l'Autorità competente ritenga di indicare, sentito il parere del Gestore della pubblica fognatura e/o dell'A.R.P.A.L., in relazione alla particolarità dell'insediamento, delle lavorazioni in esso svolte o delle caratteristiche degli scarichi, al fine di salvaguardare l'ambiente, la funzionalità del sistema fognario e la salute pubblica.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede secondo le diposizioni dell'art.130 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

## Art. 56 – Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue

1. E' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato dell'art.110 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.
2. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli volti a verificare la corrispondenza quali quantitativa tra i reflui conferiti e quelli autorizzati.
3. Nel caso di irregolarità o difformità delle caratteristiche dello scarico rispetto a quelle autorizzate, il Gestore può sospendere il conferimento al depuratore, fino al ripristino delle condizioni idonee allo scarico.
4. Durante le operazioni di scarico nel depuratore devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie a evitare inconvenienti igienico sanitari o danni ambientali.
5. In particolare il produttore e/o il vettore devono essere muniti di idonee attrezzature di pronto intervento atte a impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del prodotto.
6. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle eventuali operazioni di contenimento dei danni e/o di bonifica dell'ambiente, da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

## Art. 57 – Scarichi vietati

1. Fermo restando i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente, è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce.
2. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura. Nei casi previsti dell'art.107, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal Decreto Legge 172/2008 lo scarico in fognatura è consentito esclusivamente previo parere favorevole del Gestore.

## Art. 58 – Controlli, accertamenti e verifiche

1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire le ispezioni ed i controlli ed eventualmente ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante i sopralluoghi sopra indicati, oltre a fornire ogni documento e notizia utile al buon esito dei controlli.

3. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, il Gestore, secondo quanto previsto delle disposizioni dell'ARERA, organizza un adeguato sistema di controlli nei modi e nei termini ritenuti più opportuni per la determinazione della qualità e quantità dei reflui scaricati, ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e della vigente normativa in materia. Tali controlli si esplicano attraverso ispezioni, misure, analisi, prove, campionature, sopralluoghi, prelevamenti e quanto altro si renda necessario per gli accertamenti del caso e nell'osservanza delle disposizioni di legge.

4. In materia di scarichi il Gestore verifica periodicamente le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi industriali sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti in materia tariffaria. Verifica inoltre il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

   Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il Gestore è autorizzato ad effettuare i controlli tramite personale incaricato che dovrà qualificarsi mediante apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Società medesima.

   Quali tecnici aziendali ed ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del presente Regolamento, gli addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona delegata, ad accedere a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli eventuali impianti di depurazione, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e del presente Regolamento.

5. Riguardo alla procedura di campionamento ed analisi si fa riferimento alle condizioni di fornitura di fognatura e depurazione ad utenze con scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, comunicate dal Gestore al titolare dello scarico.

6. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato.

7. Gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato

8. La mancanza di autorizzazione allo scarico, eventualmente rilevata dal Gestore durante le operazioni di controllo, deve essere comunicata via PEC all'Ufficio Servizio Idrico Integrato.

9. Gli scarichi industriali devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere realizzati ai sensi dell'art. 39 comma 17 del presente Regolamento.

10. I campionamenti degli scarichi non necessitano di preavviso al titolare dello scarico.

11. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

12. In materia di allaccio alla pubblica fognatura, il Gestore:

    a) al fine di verificare la causa di eventuali inconvenienti alla rete di pubblica fognatura, previo consenso dell'utente, può intervenire all'interno della proprietà privata per accertare il buon funzionamento e lo stato di manutenzione delle condutture interne allacciate alle reti della pubblica fognatura;

    b) può controllare i lavori di allaccio eseguiti dall'utente in proprietà privata durante e dopo la loro esecuzione, per verificarne la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del presente regolamento e di legge, nonché alle norme di buona esecuzione. Il rispetto delle norme di buona esecuzione è responsabilità della Ditta che esegue i lavori e del Direttore dei Lavori dell'opera privata. Il Gestore segnala ciò che appare difforme rispetto alle norme di buona tecnica e che è visibile anche senza l'ausilio di apparecchiature e/o dispositivi;

    c) nel caso siano riscontrate irregolarità o difformità nei lavori di allaccio, il Comune – sulla base del parere del Gestore – adotta i provvedimenti più opportuni per l'eliminazione delle anomalie rilevate e a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

    d) È tenuto a supportare l'individuazione sul territorio dell'A.T.O. Centro – Est degli insediamenti che devono essere assoggettati all'obbligo di allaccio.

## PARTE IV: DISPOSIZIONI SULLA MOROSITA', DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI

### TITOLO I: DISPOSIZIONI SULLA MOROSITA'[2]

### Art. 59 – Sollecito bonario di pagamento

1 In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

[2] Quanto presente nel Titolo I della Parte IV del presente Regolamento sarà in vigore a partire dal 01/01/2020 coerentemente con la delibera 311/2019/R/IDR ARERA

a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;

b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora, di cui al successivo articolo 60 evidenziando:

   i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;

   ii. i termini che devono essere rispettati;

c) le modalità di cui al successivo articolo 62 con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;

d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;

e) i recapiti del gestore ai quali l'utente finale può comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo la rateizzazione del pagamento.

2 Il sollecito di pagamento può essere inviato all'utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

## Art. 60 – Procedura per la costituzione in mora

1 In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente Articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 59.

2 Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente articolo.

3 La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del

misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.

4 Fermi restando gli obblighi di risposta motivata, la disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica nei seguenti casi:

a) l'importo anomalo inferiore o uguale a 50 euro;

b) reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

5 La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora;

b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;

c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:

i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;

ii. se la data di cui al precedente punto corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di costituzione in mora;

iii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;

e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione

in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo Articolo 61;

f) le modalità, di cui al successivo Articolo 62, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;

g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:

   i. i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;

   ii. la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);

h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;

i) i casi, di cui al successivo Articolo 66, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;

j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:

   i. è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4;

   ii. è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile come definito all'art.64 del presente regolamento

6 Il termine ultimo di cui al precedente comma 5, lettera c), entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto dal successivo 2, i pagamenti pregressi

insoluti non può essere inferiore a:

a) venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;

b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;

c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.

7 Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall'emissione.

8 Il gestore può richiedere agli utenti di cui al comma 64.1 del presente regolamento, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

i. i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento di cui al precedente art. 59 e della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma 60.5;

ii. gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

b. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti di cui al comma 64.1 del presente regolamento, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 8, unicamente il pagamento:

i. dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui ai successivi commi 63.3, lettera b), e 63.4;

ii. dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle

somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

## Art. 61 Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora

1. Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

2. L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente comma 60.5, lettera c).

3. Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo.

4. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:

   a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell'Articolo 42, comma 42.4, lettera b) del RQSII;

   b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;

   c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo art. 62, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi artt. 63 e 64, senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

## Art. 62 Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento

1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e- mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 1, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

## Art. 63 Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile

1. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:

   a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente art 60

   b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;

   c) siano decorsi i termini di cui al precedente comma 60.6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 62 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 61.

2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 63.1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al successivo comma 64.1, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:

   a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità

precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;

b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);

c) all'invio, da parte del gestore all'utente, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

3. Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 2:

a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 60 per un periodo di 18 mesi:

i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;

ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;

b) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:

i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;

ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.

4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 63.1 e 63.2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente comma 63.3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di cui al successivo comma 64.1) che:

a) risultino servite da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto (previa

valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario pro tempore vigente;

b) non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;

c) risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora di cui al precedente art. 60 nell'arco di 18 mesi.

5. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle di cui al successivo comma 64.1, il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:

a) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;

b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.

6. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 63.1, in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:

a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi: i) siano effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione; ii) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;

b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

7. Nel caso di utenze condominiali, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, promuove - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in

condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.

8. Spetta, altresì, al competente Ente di governo dell'ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.

9. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:

   a) qualora decorso il termine di cui al precedente comma 60.6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione entro i termini di cui al precedente comma 61.2;

   b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;

   c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

10. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente comma 60.6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

11. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

## Articolo 64 Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile

1. Gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
   a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico;
   b) utenze ad "uso pubblico non disalimentabile";

2. Il gestore predispone e tiene aggiornato un elenco degli utenti finali non disalimentabili di cui al precedente comma 1, contenente almeno, per ciascuna utenza:
   a) il codice fiscale o la partita I.V.A.;

b) il codice utente e/o di fornitura
c) l'indirizzo di fornitura non disalimentabile.

3. In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui al precedente comma 1, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:

   a. il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 60;
   b. il gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
   c. siano decorsi i termini di cui al precedente art. 60, comma 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 62 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art.61.

4. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile di cui al precedente comma 64.1.

5. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente art. 60, comma 6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

6. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:

   a) qualora decorso il termine di cui al precedente art. 60, comma 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;

   b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

## Articolo 65 Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità

1. Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di

quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi previsti dalle disposizioni ARERA con le modalità di cui al precedente art. 62, comma 1.

**Articolo 66 Indennizzi**

1. Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

   a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;

   b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 63, comma 5;

   c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;

   d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente 2.

2. Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

   a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;

   b) l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 61;

   c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;

   d) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente art. 59.

3. Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione, sospensione, disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente articolo.

4. L'indennizzo automatico di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere corrisposto all'utente finale nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni ARERA. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

a) come causale della detrazione "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora";

b) che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

### Articolo 67 Obblighi di comunicazione e registrazione per i gestori del SII

1. Il gestore del SII è tenuto:

a) a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina di cui al presente provvedimento, aggiornando coerentemente - d'intesa con il pertinente Ente di governo dell'ambito - la Carta dei servizi, ovvero il Regolamento d'Utenza;

b) a registrare e comunicare le informazioni relative all'erogazione degli indennizzi di cui al precedente art. 66 commi 1 e 2, secondo le modalità previste dalle disposizioni ARERA

## TITOLO II: DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI

### Art. 68– Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione

1. Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione sono Deliberazione dall'A.T.O. Centro – Est e successivamente approvate dall' ARERA. Le tariffe sono calcolate sulla base del volume dell'acqua scaricata, assunto di norma pari al volume dell'acqua fornita dal Gestore e/o prelevata da fonti autonome.

2. La tariffa di fognatura e depurazione è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, anche qualora lo stesso non gestisca il servizio di fognatura e depurazione.

### Art. 69 – Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali

1. Per le utenze industriali, comprese quelle derivanti da insediamenti produttivi considerate assimilabili ma che non rispettino le condizioni previste ai sensi dell'art. 43, il corrispettivo di fognatura e depurazione è determinato sulla base della quantità e qualità delle acque scaricate, nel rispetto delle disposizioni dell'ARERA.
2. Per la determinazione di tale corrispettivo, i titolari dell'attività da cui origina lo scarico industriale devono presentare al Gestore, entro la data stabilita, apposita dichiarazione che specifichi i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati, attraverso la lettura dei misuratori. In assenza di misuratori sullo scarico o di misuratori differenziali approvati dal Gestore la tariffa sarà applicata sulla base dei volumi forniti e/o prelevati.
3. Nel caso di omessa dichiarazione dei volumi scaricati questi sono stimati sulla base dei dati a disposizione del Gestore.

### Art. 70 – Riciclo delle acque reflue industriali

1. Nel caso in cui gli stabilimenti industriali riutilizzino le proprie acque reflue può essere applicata una riduzione della tariffa da determinare sulla base della decisione dell'Ente di Governo dell'A.T.O. della Città Metropolitana solo per quelle utenze che hanno un misuratore allo scarico e sulla rete di riciclo.

### Art. 71 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella parte III del presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed alle successive modifiche e integrazioni.
2. Tutte le norme contenute nel presente Regolamento che fossero in contrasto con successive indicazioni normative, si intendono automaticamente adeguate alla normativa vigente.

## PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 72 – Modifiche non sostanziali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni ed è in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.

2. Le disposizioni in esso contenute rimangono applicabili fino a nuovo aggiornamento purché non in conflitto con successive modifiche al quadro normativo vigente.

### Art. 73 – Reclami

1. I reclami relativi a qualunque settore riconducibile al S.I.I. devono essere indirizzati all'Ufficio Reclami del Gestore e per conoscenza possono essere inoltrati all'Ufficio d'Ambito Centro - Est, secondo le modalità previste nella Carta del Servizio.

2. I reclami inviati al Gestore, anche se non indirizzati precisamente all'Ufficio competente a tale funzione, sono comunque ritenuti validi a tutti gli effetti, previa apposita procedura interna, che ne provvede all'inoltro e all'assegnazione al competente Ufficio preposto. In tale caso, fino all'assegnazione all'ufficio competente, sono interrotti i termini previsti dalla Carta del Servizio.

### Art. 74 – Identificazioni dei dipendenti

1. I dipendenti del Gestore, nonché il personale da questi incaricato, sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

### Art. 75 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa in materia di Privacy il Gestore richiede all'utente i dati strettamente necessari alla stipulazione del contratto di somministrazione e all'adempimento delle procedure correlate. L'eventuale rifiuto da parte dell'utente comporta l'impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura.

   L'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i propri diritti nelle forme previste dalla normativa medesima.

### Art. 76 – Controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Regolamento o all'applicazione delle relative tariffe, è obbligatorio l'esperimento di tentativo di conciliazione presso l'Ufficio d'Ambito Centro – Est o altri organismi ADR riconosciuti dell'Autorità competente.

2. Nel caso di conciliazioni presso l'Ufficio d'Ambito Centro –Est il Gestore trasmette all'Ufficio d'Ambito stesso, entro 10 giorni, la richiesta ricevuta. In caso di mancata conciliazione, l'Ufficio d'Ambito Centro – Est, entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione, adotta la decisione definitiva sulla controversia.

## APPENDICE A: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

| NORMATIVA | TITOLO |
|---|---|
| Deliberazione 586/2012/R/IDR | Prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato |
| Deliberazione 86/2013/R/IDR | Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato |
| Deliberazione 655/2015/R/IDR | Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII) |
| Deliberazione 218/2016/R/IDR | Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII) |
| Deliberazione 665/2017/R/IDR | Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) |
| D.P.R. 380/2001 art. 16 | Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia |
| Legge n.847/1964 | Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 |

# TARIFFARIO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI IDRICI E PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SU RICHIESTA DEGLI UTENTI)

2019

**Sommario**

PARTE I - NORME GENERALI E CRITERI DI APPLICABILITÀ ..... 4
1. OGGETTO ..... 5
2. DEFINIZIONI ..... 5
3. CRITERI GENERALI PER LA PREVENTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI ..... 7
3.1 Preventivi a forfait ..... 8
3.2 Preventivo misto ..... 8
3.3 Preventivo analitico ..... 9
4. ALTRI LAVORI E PRESTAZIONI ..... 9
PARTE II - TARIFFARIO DEI PREZZI A FORFAIT ..... 11
1. ALLACCIAMENTI ..... 12
1.1 Costruzione del prezzo ..... 12
1.1.1 Nuovo allacciamento ..... 12
1.1.2 Spostamento attacco su allacciamento esistente ..... 13
1.1.3 Variazione portata e/o Unità Immobiliari in aumento / diminuzione su richiesta utente/Richiedente ..... 14
1.1.4 Intervento di chiusura e riapertura valvola stradale ..... 15
2. PRESTAZIONI ACCESSORIE ..... 16
2.1 Intervento non eseguito per cause non imputabili al Gestore ..... 16
2.2 Attivazione di fornitura con intervento di lettura ..... 16
2.3 Riattivazione della fornitura o Subentro ..... 16
2.4 Disattivazione della fornitura/rimozione contatore su richiesta ..... 16
2.5 Voltura contrattulae con/senza richiesta di lettura del contatore ..... 17
2.6 Richiesta di lettura del gruppo di misura su contratto aperto ..... 17
2.7 Verifica metrologica del Gruppo di Misura su richiesta dell'utente effettuata presso laboratorio ..... 17
2.8 Sostituzione contatore pari calibro ..... 18
2.9 Limitazione / Sospensione della fornitura/rimozione contatore per morosità dell'utente ..... 18
2.10 Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità dell'UTENTE ..... 18
2.11 Verifica generica su contatore ..... 18
2.12 Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna ..... 19
ALLEGATO 1 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL PREVENTIVO MISTO CON CALCOLO A FORFAIT DELLA PARTE ECCEDENTE ..... 20

# PARTE I - NORME GENERALI E CRITERI DI APPLICABILITÀ

## 1. OGGETTO

Il presente tariffario disciplina i costi delle prestazioni relative agli allacciamenti idrici nonché delle restanti prestazioni accessorie del Servizio Idrico Integrato su richiesta dell'utente.

I costi delle suddette prestazioni sono a carico dell'utente che ne ha fatto richiesta.

Eventuali ulteriori prestazioni ad integrazione di quanto contenuto nel presente documento potranno essere richieste dal Gestore del SII e valutate ed approvate da ATO.

## 2. DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito riportate costituiscono il riferimento finalizzato alla sola applicazione dei Prezzi riportati nel tariffario (Parte II).

Nel tariffario inoltre per ogni prestazione accessoria prevista ne viene dettagliato il significato.

Per le definizioni tecniche vere e proprie, si rimanda alla Normativa tecnica di settore.

**Allacciamento (idrico/antincendio)**: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale con i relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione pubblica e termina al punto di consegna dell'acquedotto.

**Allacciamento non definitivo (tipico Servizio Acqua - uso cantiere)**: si intende un nuovo allacciamento di utenza realizzato in assenza della determinazione puntuale del "punto di consegna" e/o del numero di UI definitivo a servizio dell'utenza finale; alla successiva richiesta di allaccio definitivo al servizio saranno applicate le tariffe previste per i casi specifici nel presente tariffario.

**Attacco**: tratto terminale (fuori terra) dell'allacciamento in prossimità del punto nel quale si installa il gruppo di Misura, esso deve essere dotato di una valvola di intercettazione, con eventuale staffa di supporto.

**Carreggiata**: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margini.

**Completamento di allacciamento**: la parte di impianto aereo, fino al/ai GdM (realizzato in differita dallo stralcio), che completa l'allacciamento.

**Confine di proprietà**: si intende il confine catastale, tenuto conto di eventuali ulteriori vincoli imposti dalle normative vigenti (es. fasce di rispetto stradali) in corrispondenza del quale è di norma individuato il "Punto di consegna del servizio".

**Gestore Servizio Idrico Integrato**: Soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale in oggetto.

**Gruppo di Misura (o Misuratore)**: è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati in riferimento al contratto di somministrazione con il gestore del S.I.I..

**Lunghezza dell'allacciamento L (ai fini della definizione del prezzo a forfait)**: è la distanza convenzionale misurata in pianta lungo il tracciato dell'allacciamento tra il centro strada (centro geometrico carreggiata stradale) ed il punto di consegna, posto subito a valle del gruppo di misura di norma in prossimità del confine di proprietà.

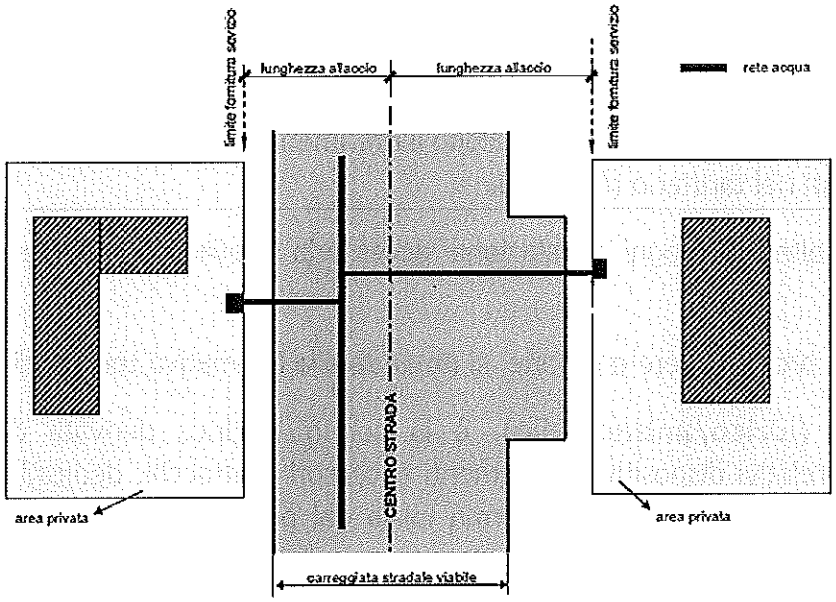


Le definizioni di Lunghezza di allacciamento (L) valgono solo in caso di condotta posta in sede stradale o posta ad una distanza non superiore a 1,5 metri dalla sede stessa.

In tutti gli altri casi, si dovrà considerare come Lunghezza di allacciamento (L) la distanza reale della condotta dal potenziale punto di fornitura.

**Oneri concessori:** oneri supportati dal cliente in aggiunta al costo del servizio

**Punto di consegna dell'acquedotto**: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente. Sul punto di consegna è installato il gruppo di misura.

**Richiedente**: Soggetto che richiede al gestore del Servizio Idrico Integrato l'erogazione di uno o più servizi (può essere persona fisica o giuridica diversa dall'utente).

**Ripristino**: si considera sempre il ripristino definitivo dei luoghi (scarifica + tappetino).

**Sede stradale**: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata.

**Stralcio di allacciamento**: la sola parte interrata dell'allacciamento realizzata su esplicita richiesta del utente costituita da valvola di derivazione, derivazione e tappo/calotta ad esclusione della parte idraulica costituente il gruppo di misura realizzata all'interno delle nuove urbanizzazioni contestualmente alle opere primarie, di norma fino al confine di proprietà.

**Unità Immobiliare (UI)**: si intende il luogo fisico di residenza o di attività per il quale viene richiesto un allacciamento alla rete acqua.

**Utente**: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti considerate come "utenti".

## 3. CRITERI GENERALI PER LA PREVENTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI

A richiesta dell'utente il gestore trasmette un preventivo che può essere elaborato in una delle seguenti forme:

a. Preventivo a forfait (formulato sulla base di criteri standard);

b. Preventivo misto (forfait + quota parte eccedente);

c. Preventivo analitico.

I prezzi riportati nel presente tariffario (Parte II) comprendono, oltre a quanto esplicitamente indicato nei vari paragrafi, la manodopera ed i materiali necessari a rendere l'opera finita a regola d'arte dal punto di vista strettamente idraulico-impiantistico.

Nel caso di lavori posti all'interno della proprietà richiedente, il gestore esegue la prestazione alle seguenti condizioni:

- le servitù sono inamovibili e per esse non è riconosciuta alcuna indennità;
- in caso di demolizioni di pavimentazioni, anche per interventi successivi, gli oneri di ripristino sono a carico del richiedente o dell'utente.

I prezzi riportati nel presente tariffario non comprendono:

- lavori edili per la realizzazione di manufatti, botole, nicchie, pozzetti o altri elementi edili atti al contenimento dei Gruppi di Misura in proprietà privata che dovranno essere eseguiti a cura dell'utente, con oneri a proprio carico, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Gestore;
- opere murarie interne a proprietà, necessarie a seguito di spostamenti di allacciamenti o altri lavori richiesti dagli utenti;

- quanto non esplicitamente indicato nei vari paragrafi e/o nella descrizione dell'attività offerta.

Salvo diversa indicazione i prezzi si intendono finali per l'utente e non sono comprensivi di IVA.

I prezzi riportati nel presente tariffario al 2017 sono aggiornati annualmente mediante l'applicazione dei tassi inflattivi previsti dal metodo tariffario dell'AEEGSI.

## 3.1 Preventivi a forfait

Verrà formulato un preventivo a forfait per le tipologie di lavorazioni riportate nel tariffario (parte II del presente documento) e che soddisfano i seguenti criteri standard:

- lunghezza dell'allacciamento (L) minore o uguale di 5 metri;
- diametro dell'allacciamento ≤ DN90.

E' composto da: una quota fissa, una variabile ed eventuali oneri, ripristini e lavorazioni accessorie

- La **quota fissa** (**QF**) può essere differenziata secondo le seguenti casistiche:
    - caso 1 – allacciamento o stralcio di allacciamento: la quota fissa (QF1) distinta per diametro di allaccio, compensa gli oneri di scavo, ripristino (esclusa scarifica e tappeto definitivo/ pavimentazione speciale), fornitura e posa di tubazione interrata fino al manufatto di alloggio (escluso) del gruppo di misura;
    - caso 2 – completamento di allacciamento, aggiunta di attacco, spostamento e modifica di attacco: la quota fissa (QF2, QF3 o QF4 a seconda dei casi) compensa gli oneri aggiuntivi connessi alla realizzazione dell'impianto.
- la **quota variabile** (**QV**) compensa la realizzazione della tubazione fuori terra e degli attacchi per il collegamento dei gruppi di misura, nonché la fornitura e posa dei gruppi di misura (anche se installati in un secondo momento); tale quota viene moltiplicata per il numero degli attacchi e può avere valori differenti in funzione del calibro contatore richiesto.

## 3.2 Preventivo misto

Nei casi nei quali la lunghezza dell'allacciamento (L) risulti maggiore di 5 metri, la quota aggiuntiva da sommare al contributo a forfait, per la parte eccedente, deve essere calcolata

applicando i parametri di costo per unità di lunghezza riportati nell'Allegato 1 al presente documento, moltiplicati per la lunghezza eccedente espressa in metri.

- In caso di lavori di scavo con posa contestuale di più servizi, vale la regola generale di applicare l'importo della quota eccedente i 5 metri per ogni servizio interessato.
- La tipologia di terreno alla quale riferirsi è quella presente oltre i 5 metri, con punto iniziale riferito al centro strada (se ricorrono più tipologie, applicare ad ognuna il relativo importo).

Nel caso in cui, per le eccedenze non fosse possibile applicare il calcolo forfettario, si utilizzerà il preventivo analitico.

### 3.3 Preventivo analitico

Si applica per richieste di lavori o prestazioni accessorie non ricomprese nel tariffario (parte II del presente documento). Per tutte le determinazioni da eseguirsi con metodo analitico il Gestore è tenuto a fornire un preventivo dettagliato dei lavori, con riferimento alle quantità effettive da realizzarsi e a prezzi unitari come definiti dell'elenco prezzi approvato da ATO.

## 4. ALTRI LAVORI E PRESTAZIONI

Nel caso di prestazioni non elencate nel presente tariffario, ma riconducibili alla tipologia standard, verranno applicate le solo quote (QF e/o QV) congrue all'esecuzione della prestazione richiesta.

In particolare per:

- **Sostituzione di contatore centralizzato con contatori individuali**: l'esecuzione è possibile soltanto con ubicazione di tutti i contatori individuali in nicchia o vano tecnico, sarà applicata la sola componente di quota variabile per il numero di attacchi di un dato diametro nominale.
- **Allacciamento non definitivo (vedi Glossario per definizione)**: alla richiesta di adeguamento definitivo (post "contatore uso cantiere") saranno applicate se necessario le tariffe previste per i casi specifici nel presente tariffario (completamento di allacciamento o modifica/aggiunta attacco).
- **Attacco provvisorio in punto attrezzato (vano contatore/i con/senza attacco esistente)**: tipica di fornitura contrattualizzata con utilizzo occasionale e temporaneo (es. giostre, sagre, ecc.): si applica una prestazione accessoria di installo/attivazione contatore ed una di rimozione/disattivazione contatore.

- **Installo contatore in presenza di attacco esistente**: nel caso di installo contatore su attacco esistente (condizioni esistenti pregresse ad esclusione dell'eventuale attacco realizzato dal lottizzante) in presenza della compatibilità dimensionale (DN) tra attacco e contatore, si applica esclusivamente la relativa prestazione accessoria di installo/attivazione.
- **Modifica di allacciamento esistente**: le modifiche, ed in particolare gli aumenti di attacchi e/o di portata su un allacciamento esistente vanno sempre precedute da una verifica tecnica da parte del Gestore. Per tali verifiche dovrà essere applicato quanto previsto dalle specifiche voci del tariffario.
- **Prestazioni accessorie**: i prezzi per tali prestazioni devono essere applicati per ogni attività svolta sull'attacco/contatore oggetto della prestazione.

# PARTE II - TARIFFARIO DEI PREZZI A FORFAIT

# 1. ALLACCIAMENTI

## 1.1 Costruzione del prezzo

Il prezzo della prestazione si determina in modo forfetario per i casi standard applicando la formula di seguito riportata:

$$\mathbf{P = QFi + \Sigma\ (QVj \times NAj) + On + Rd}$$

Dove:

**P** prezzo della prestazione/lavorazione

**QFì** Quota fissa da applicare per la casistica considerata

**QVj** Quota variabile da applicare al numero di attacchi da realizzare in funzione del calibro contatore (j) degli attacchi stessi

**NAj** Numero di attacchi da realizzare di un determinato diametro nominale (j) all'interno del manufatto di alloggio dei contatori

**On** Contributo per oneri e prescrizioni da parte di Enti . Deve comprendere gli oneri concessori (permesso rottura suolo)

**Rd** Ripristini definitivi

Si specifica che gli oneri (**On**) e i ripristini definitivi (**Rd**) saranno esplicitati separatamente e quantificati di volta in volta in relazione alla specificità dei lavori richiesti e alle prescrizioni previste da ciascun Ente interessato competente sul territorio sul quale sarà realizzato l'allacciamento.

### 1.1.1 Nuovo allacciamento

I prezzi indicati di seguito si applicano per la realizzazione di lavori corrispondenti alle seguenti casistiche:

a) nuovo allacciamento idrico-sanitario;

b) nuovo allacciamento antincendio;

c) stralcio di allacciamento;

d) completamento di allacciamento/aggiunta di attacco.

Il prezzo della prestazione si determina in modo forfetario per i casi standard applicando la formula di seguito riportata:

$$\mathbf{P = QFi + \Sigma\ (QVj \times NAj) + On + Rd}$$

Dove le quote fisse (QF) e variabili (QV) sono così quantificate:

**Quota fissa:**

| | *Diametri derivazione =>* | ***32/50/63*** | ***90*** |
|---|---|---|---|
| **QF1 – Quota Fissa (casistiche *a),b),c)*)** | Con scavo e ripristino su terreno naturale o macadam | € 700,00 | € 800,00 |
| | Con scavo e ripristino su asfalto o pavimentazione speciale | € 1.200,00 | € 1.300,00 |
| | *Diametri derivazione =>* | ***Fino a 2"*** | ***Da 2" a 3"*** |
| **QF2 – Quota Fissa (casistica *d)* )** | Completamento parte aerea fino a 1,50 m | € 100,00 | € 100,00 |

**Quota variabile solo per casistiche *a), b), d)*:**

| | *QV1* | *QV2* | *QV3* |
|---|---|---|---|
| *Calibro in mc/ora =>* | *3/5/7/10* | *20/30* | *50* |
| **Quota Variabile** | € 80,00 | € 110,00 | € 800,00 |

### 1.1.2 Spostamento attacco su allacciamento esistente

Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di uno o più attacchi dall'interno della proprietà privata al confine della proprietà lungo il tracciato dell'allacciamento esistente, in cui insiste l'attacco con scostamento trasversale fino a 2,00 m. Si effettua solo qualora non sia prevista la costruzione di un nuovo allacciamento.

La lavorazione si compone di una parte interrata che prevede l'intercettazione dell'allacciamento esistente e la posa di un tratto di nuova tubazione fino al nuovo manufatto di alloggio contatori (QF3), e di una parte aerea per la realizzazione dei nuovi attacchi (QF4).

Il prezzo della prestazione si determina dunque in modo forfetario per i casi standard applicando la formula di seguito riportata,

$$P = QF3 + QF4 + (QVj \times NAj) + On + Rd$$

Le quote fisse e variabili sono così quantificate:

**Quota fissa**:

| | *Diametri derivazione =>* | *32/50/63* | *90* |
|---|---|---|---|
| **QF3 - Quota Fissa** | Con scavo e ripristino su terreno naturale o macadam | € 650,00 | € 750,00 |
| | Con scavo e ripristino su asfalto o pavimentazione speciale | € 950,00 | € 1.050,00 |
| | *Diametri derivazione =>* | *Fino a 2"* | *Da 2" a 3"* |
| **QF4 – Quota Fissa** | Spostamento di attacco con scostamento trasversale fino a 1,50 m senza scavo | € 100,00 | € 100,00 |

**Quota variabile**:

| *Calibro in mc/ora =>* | *QV1* *3/5/7/10* | *QV2* *20/30* | *QV3* *50* |
|---|---|---|---|
| **Quota Variabile** | € 80,00 | € 110,00 | € 800,00 |

Tutti i lavori di collegamento dei nuovi attacchi alle tubazioni esistenti all'interno della proprietà a valle dei contatori sono a carico del richiedente ed esclusi dalla quantificazione di cui sopra.

In presenza di contatore "aperto" a servizio dell'utente nella prestazione è compresa l'attività di "attivazione della fornitura", anche in soluzione differita rispetto allo spostamento.

La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà.

### 1.1.3 Variazione portata e/o Unità Immobiliari in aumento / diminuzione su richiesta utente/Richiedente

Nel caso di richiesta di variazione portata con conseguente modifica di attacchi e/o eventuale rifacimento dell'allacciamento interrato, si fa riferimento alla seguente formula e all'applicazione dei relativi prezzi unitari:

$$P = QF3 + QF4 + (QVj \times NAj) + On + Rd$$

Le quote fisse e variabili sono così quantificate:

**Quota fissa**:

| | *Diametri derivazione =>* | *32/50/63* | *90* |
|---|---|---|---|
| **QF3 - Quota Fissa** | Con scavo e ripristino su terreno naturale o macadam | € 650,00 | € 750,00 |
| | Con scavo e ripristino su asfalto o pavimentazione speciale | € 950,00 | € 1.050,00 |
| | *Diametri derivazione =>* | *Fino a 2"* | *Da 2" a 3"* |
| **QF4 – Quota Fissa** | Spostamento di attacco con scostamento trasversale fino a 1,50 m senza scavo | € 100,00 | € 100,00 |

**Quota variabile**:

| | *QV1* | *QV2* | *QV3* |
|---|---|---|---|
| *Calibro in mc/ora =>* | *3/5/7/10* | *20/30* | *50* |
| **Quota Variabile** | € 80,00 | € 110,00 | € 800,00 |

In presenza di contatore "aperto" a servizio dell'utente nella prestazione è compresa l'attività di "attivazione della fornitura".

### 1.1.4 Intervento di chiusura e riapertura valvola stradale

| *Portate in mc/ora =>* | *3/5/7/10* | *20/30* | *50* |
|---|---|---|---|
| **apertura / chiusura acqua** | € 175,00 | € 230,00 | € 310,00 |

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta dell'utente e consiste nella chiusura della valvola stradale per necessità dell'utente medesimo e la successiva riapertura della valvola (anche differita nel tempo) su richiesta dell'utente. Il prezzo è riferito all'insieme di queste prestazioni.

## 2. PRESTAZIONI ACCESSORIE

### 2.1 Intervento non eseguito per cause non imputabili al Gestore

L'importo viene applicato in sostituzione del prezzo previsto alle prestazioni per le seguenti cause imputabili all'UTENTE:

- assenza utente;
- UTENTE sconosciuto;
- indirizzo errato;
- prestazione non eseguita su richiesta utente o impedita da UTENTE.

**Quota fissa** – prestazione con esito NEGATIVO per causa UTENTE € 40,00 /cad

### 2.2 Attivazione di fornitura con intervento di lettura

| | |
|---|---|
| Nuovo contatore calibro fino a 10 mc /h (compreso) | € 35,00 /cad |
| Nuovo contatore calibro oltre 10 mc/h | € 180,00 /cad |

Il prezzo indicato comprende l'attivazione del SERVIZIO su un UTENTE nuovo o subentrante ad un precedente, con relativa lettura effettuata dal GESTORE o da un suo incaricato.

Il prezzo si applica ad ogni apertura di contatore, anche se effettuata su richieste multiple.

Il prezzo indicato si applica per apertura di un contatore, sia nel caso esso sia già installato, sia nel caso di nuovo installo.

### 2.3 Riattivazione della fornitura o Subentro

| | |
|---|---|
| Per ogni calibro contatore | € 35,00 /cad |

Il prezzo indicato comprende l'attivazione del SERVIZIO su un UTENTE subentrante ad un precedente, con relativa lettura effettuata dal GESTORE o da un suo incaricato.

Il prezzo si applica ad ogni apertura di contatore, anche se effettuata su richieste multiple.

Il prezzo indicato si applica per apertura di un contatore, sia nel caso esso sia già installato, sia nel caso di nuovo installo.

### 2.4 Disattivazione della fornitura/rimozione contatore su richiesta

**Quota fissa** € 35,00/cad

Il prezzo indicato comprende la cessazione del Servizio tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto a monte del Contatore ed apposizione dei sigilli.

L'intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura effettuata dal Gestore o da un suo incaricato. Durante l'esecuzione di tale intervento il Gestore si riserva la facoltà di procedere, in assenza di esplicita richiesta, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'utente, alla rimozione contestuale del Contatore.

## 2.5 Voltura contrattulae con/senza richiesta di lettura del contatore

**Quota fissa** € 25,00 /cad

Il prezzo indicato comprende l'attivazione del Servizio su un UTENTE che si assume la titolarità della fornitura su un punto già fornito e quindi in presenza di Gruppo di Misura aperto; la lettura di voltura può essere fornita dall'UTENTE subentrante oppure dal Gestore o da un suo incaricato su richiesta dell'UTENTE.

In caso di voltura mortis causa non si applica alcun addebito.

## 2.6 Richiesta di lettura del gruppo di misura su contratto aperto

**Quota fissa** € 25,00 /cad

Il prezzo indicato comprende la lettura effettuata dal GESTORE o da un suo incaricato dietro richiesta dell'utente e/o il ripristino dei sigilli.

## 2.7 Verifica metrologica del Gruppo di Misura su richiesta dell'utente effettuata presso laboratorio

- Gruppo di Misura DN/calibro < 50 mm € 380,00 /cad
- GdM DN/calibro < 50 mm con prova ruotismi € 480,00 /cad
- Gruppo di Misura DN/calibro ≥ 50 mm € 1.000,00 /cad
- GdM DN/calibro ≥ 50 mm con prova ruotismi € 1.100,00 /cad

Il prezzo comprende l'esecuzione della prova presso un laboratorio qualificato.

L'esecuzione della prova comporta la sostituzione del Gruppo di Misura di qualsiasi DN/calibro soggetto alla verifica con nuovo contatore che resterà installato definitivamente sul PUNTO DI RICONSEGNA.

L'importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all'accertamento di errori di misura superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente.

Nota: l'UTENTE ha la possibilità di richiedere la prova dei ruotismi anche successivamente alla prima richiesta fatta senza la prova dei ruotismi: in tal caso verrà applicata una integrazione di prezzo pari alla differenza dei Listini (su medesimo Calibro) riportati al presente punto.

## 2.8 Sostituzione contatore pari calibro

- Nuovo contatore calibro DN 10 - 20 € 86,00 /cad
- Nuovo contatore calibro DN 25 – 30 € 133,00 /cad
- Nuovo contatore calibro ≥ DN 40 € 296,00 /cad

Questa prestazione comprende la sostituzione del contatore pari calibro per i casi di:

- danneggiamento dell'integrità del Gruppo di Misura per incuria o causa dell'utente
- manomissione sigilli del Costruttore del Contatore
- furto o sottrazione
- richiesta dell' UTENTE.

Sono ricompresi nel prezzo gli oneri per gli adattamenti idraulico-impiantistici dell'attacco, compreso il ripristino sigilli del Gestore.

La manomissione dei sigilli del Costruttore del Contatore comporta la sostituzione di tale apparecchiatura; per tale prestazione sarà pertanto applicata la Quota Fissa per la relativa Classe del Contatore.

## 2.9 Limitazione / Sospensione della fornitura/rimozione contatore per morosità dell'utente

**Quota fissa** € 100,00 /cad

Il prezzo indicato si applica per singolo intervento e comprende l'interruzione/limitazione del Servizio con rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla).

I prezzi non comprendono l'impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli, o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.).

## 2.10 Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità dell'UTENTE

**Quota fissa** € 40,00 /cad

Il prezzo indicato comprende la riattivazione del SERVIZIO con rilevazione della lettura di apertura.

## 2.11 Verifica generica su contatore

**Quota fissa** € 40,00 /cad

Il prezzo si applica per ogni richiesta da parte dell'utente di verifica generica sul contatore, quale ad esempio la piombatura o spiombatura dei contatori su pozzi privati o altre verifiche indicate nella Parte I del presente documento.

Il prezzo è comprensivo della lettura del Contatore.

## 2.12 Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna

**Quota fissa** € 50,00 /cad

Il prezzo comprende: la verifica dell'ammissibilità della richiesta, l'inserimento di apparecchio di registrazione, il successivo ritiro dell'apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione al Punto di Riconsegna secondo quanto disposto dalle vigenti norme.

## ALLEGATO 1 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL PREVENTIVO MISTO CON CALCOLO A FORFAIT DELLA PARTE ECCEDENTE

### QF1 – Allacciamenti o stralci di allacciamenti idrici con costruzione della derivazione di Utenza

Allacciamento standard fino a 5,00 m di lunghezza misurati dall'asse stradale in cui è posata la tubazione, compreso gli oneri di scavo, ripristino (esclusa scarifica e tappeto definitivo/ pavimentazione speciale), fornitura e posa di tubazione interrata fino al manufatto di alloggio (escluso) del gruppo di misura. Non è compresa la formazione del primo collettore (contatore escluso) quotata a parte alla voce QV da aggiungere necessariamente. Non è inoltre compresa la fornitura e posa del pozzetto/nicchia con relativo chiusino.

| | *Diametri derivazione =>* | *32/50/63* | *90* |
|---|---|---|---|
| **Costruzione/rimozione allacciamento entro 5,00 m dalla tubazione principale** | Con scavo e ripristino su terreno naturale o macadam | € 700,00 | € 800,00 |
| | Con scavo e ripristino su asfalto o pavimentazione speciale | € 1.200,00 | € 1.300,00 |

### QF2 – Completamento di allacciamento

Realizzazione della parte aerea per una lunghezza fino a 1,50 m in caso di stralcio già esistente

| *Diametri derivazione =>* | *Fino a 2"* | *Da 2" a 3"* |
|---|---|---|
| **Completamento parte aerea fino a 1,50 m** | € 100,00 | € 100,00 |

### QF3 – Spostamento di attacco con scavo fino a 1,50 m

Spostamento attacco con scavo su allacciamento esistente con scostamento trasversale dalla derivazione fino a 1,50 m

| | *Diametri derivazione =>* | *32/50/63* | *90* |
|---|---|---|---|
| **Spostamento di attacco con scostamento trasversale fino a 1,50 m** | Con scavo e ripristino su terreno naturale o macadam | € 650,00 | € 750,00 |
| | Con scavo e ripristino su asfalto o pavimentazione speciale | € 950,00 | € 1.050,00 |

### QF4 – Spostamento di attacco senza scavo fino a 2,00 m

Spostamento attacco aereo su allacciamento esistente con scostamento trasversale dalla derivazione fino a 1,50 m

| *Diametri derivazione =>* | *Fino a 2"* | *Da 2" a 3"* |
|---|---|---|
| **Spostamento di attacco con scostamento trasversale fino a 1,50 m senza scavo** | € 100,00 | € 100,00 |

## Eccedenze

Eccedenza per ogni metro lineare in più oltre a primi 5,00 m compresi nell'allacciamento standard.

| | *Diametri derivazione =>* | *32/50/63* | *90* |
|---|---|---|---|
| **Eccedenza per ogni metro lineare** | Con scavo e ripristino su terreno naturale o macadam | € 50,00 | € 60,00 |
| | Scavo e ripristino su asfalto o pavimentazione speciale | € 90,00 | € 100,00 |
| | Solo eccedenza parte idraulica | € 15,00 | € 25,00 |

## QV – Quota variabile

Realizzazione della tubazione fuori terra e degli attacchi per il collegamento e posa dei gruppi di misura (anche se installati in un secondo momento); tale quota viene moltiplicata per il numero degli attacchi (da aggiungere necessariamente all'allacciamento standard QF).

| | *QV1* | *QV2* | *QV3* |
|---|---|---|---|
| *Calibro in mc/ora =>* | *3/5/7/10* | *20/30* | *50* |
| **Quota Variabile** | € 80,00 | € 110,00 | € 800,00 |

## Elementi accessori all'allacciamento idrico

Formazione pozzetti di alloggio (compresi scavi).

| *per contatori fino a DN 20 o calibro 5 mc/ora =>* | *1 o 2 cont* | *2 o 4 cont* | *5 o 6 cont* |
|---|---|---|---|
| **Costruzione pozzetto compreso di fornitura chiusino** | € 350,00 | € 600,00 | € 900,00 |

**Chiusura/riapertura presa per lavoro di modifica allaccio eseguito dal cliente**

| *Portate in mc/ora =>* | *3/5/7/10* | *20/30* | *50* |
|---|---|---|---|
| **apertura / chiusura acqua** | € 175,00 | € 230,00 | € 310,00 |